

# Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

del 17 giugno 2005

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 191a della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Capitolo 1: Statuto e organizzazione

### Sezione 1: Statuto

#### Art. 1 Principio

<sup>1</sup> Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.

<sup>2</sup> In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale giudica quale autorità di grado precedente.

<sup>3</sup> È dotato di 50–70 posti di giudice.

<sup>4</sup> L'Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.

<sup>5</sup> Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l'Assemblea federale può di volta in volta autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.

#### Art. 2 Indipendenza

Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale amministrativo federale è indipendente e sottostà al solo diritto.

#### Art. 3 Vigilanza

<sup>1</sup> Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribunale amministrativo federale.

<sup>2</sup> L'alta vigilanza è esercitata dall'Assemblea federale.

RS 173.32

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2001 3764

<sup>3</sup> Il Tribunale amministrativo federale sottopone ogni anno al Tribunale federale, a destinazione dell'Assemblea federale, il suo progetto di preventivo, nonché il suo consuntivo e il suo rapporto di gestione.

#### **Art. 4** Sede

La sede del Tribunale amministrativo federale è determinata dalla legge federale del 21 giugno 2002<sup>3</sup> sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale.

### **Sezione 2: Giudici**

#### **Art. 5** Elezione

<sup>1</sup> I giudici sono eletti dall'Assemblea federale.

<sup>2</sup> È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

#### **Art. 6** Incompatibilità

<sup>1</sup> I giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale, né esercitare alcun'altra funzione al servizio della Confederazione.

<sup>2</sup> Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l'adempimento della loro funzione, l'indipendenza del Tribunale o la sua dignità, né esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio.

<sup>3</sup> I giudici non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero. né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere.

<sup>4</sup> I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o dell'ufficio di revisione di un'impresa commerciale.

#### **Art. 7** Altre attività

I giudici possono esercitare attività al di fuori del Tribunale amministrativo federale soltanto con l'autorizzazione di quest'ultimo.

<sup>3</sup> RS 173.72

**Art. 8** Incompatibilità personale

<sup>1</sup> Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale amministrativo federale:

- a. i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente;
- b. i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle, nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle;
- c. i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale;
- d. gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.

<sup>2</sup> La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguardo alle persone che convivono stabilmente.

**Art. 9** Durata della carica

<sup>1</sup> I giudici stanno in carica sei anni.

<sup>2</sup> I giudici che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell'anno civile.

<sup>3</sup> I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

**Art. 10** Destituzione

L'Assemblea federale può destituire un giudice prima della scadenza del suo mandato se:

- a. intenzionalmente o per negligenza grave ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o
- b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

**Art. 11** Giuramento

<sup>1</sup> Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere.

<sup>2</sup> Il giuramento è prestato dinanzi alla rispettiva corte sotto la presidenza del presidente del Tribunale.

<sup>3</sup> Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

**Art. 12** Immunità

<sup>1</sup> Contro un giudice in carica non può essere promosso alcun procedimento penale per un crimine o delitto non connesso alla sua condizione o attività ufficiale, se non con il suo consenso scritto o con l'autorizzazione della Corte plenaria.

<sup>2</sup> Rimane salvo l'arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l'autorità che ha ordinato l'arresto deve chiedere direttamente il beneplacito della Corte plenaria, salvo che il magistrato arrestato non lo dia egli stesso per scritto.

<sup>3</sup> Il giudice che, all'atto dell'entrata in funzione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare alla Corte plenaria che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo.

<sup>4</sup> L'immunità non può essere invocata quando si tratta di una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima dell'entrata in funzione.

<sup>5</sup> Se il consenso a procedere penalmente contro un giudice è negato, l'autorità incaricata del procedimento penale può, entro dieci giorni, interporre ricorso all'Assemblea federale.

### **Art. 13**            Grado d'occupazione e statuto giuridico

<sup>1</sup> I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.

<sup>2</sup> Il Tribunale può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica, a condizione che la somma delle percentuali di occupazione rimanga complessivamente immutata.

<sup>3</sup> L'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.

## **Sezione 3: Organizzazione e amministrazione**

### **Art. 14**            Principio

Il Tribunale amministrativo federale determina la sua organizzazione e amministrazione.

### **Art. 15**            Presidenza

<sup>1</sup> L'Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici:

- a. il presidente del Tribunale;
- b. il vicepresidente del Tribunale.

<sup>2</sup> Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola.

<sup>3</sup> Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 18). Rappresenta il Tribunale verso l'esterno.

<sup>4</sup> In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

**Art. 16** Corte plenaria

<sup>1</sup> Alla Corte plenaria competono:

- a. l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l'informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni;
- b. le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;
- c. le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo amministrativo;
- d. l'adozione del rapporto di gestione;
- e. la designazione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della Commissione amministrativa;
- f. la proposta all'Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;
- g. l'assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;
- h. le decisioni concernenti l'adesione ad associazioni internazionali;
- i. altri compiti attribuiti per legge.

<sup>2</sup> La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

<sup>3</sup> Hanno diritto di voto anche i giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale.

**Art. 17** Conferenza dei presidenti

<sup>1</sup> La Conferenza dei presidenti consta dei presidenti delle corti. Si costituisce autonomamente.

<sup>2</sup> La Conferenza dei presidenti è competente per:

- a. emanare istruzioni e regole uniformi per la stesura delle sentenze;
- b. coordinare la giurisprudenza delle corti; rimane salvo l'articolo 25;
- c. esprimersi sui progetti di atti normativi sottoposti a procedura di consultazione.

**Art. 18** Commissione amministrativa

<sup>1</sup> La Commissione amministrativa è composta:

- a. del presidente del Tribunale;
- b. del vicepresidente del Tribunale;
- c. di altri tre giudici al massimo.

<sup>2</sup> Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa.

<sup>3</sup> I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni; sono rieleggibili, ma una volta sola.

<sup>4</sup> La Commissione amministrativa è responsabile dell'amministrazione del Tribunale. È competente per:

- a. adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell'Assemblea federale;
- b. decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, in quanto la legge non dichiara competente un'altra autorità;
- c. assumere i cancellieri del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle proposte delle corti medesime;
- d. approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi;
- e. assicurare un adeguato perfezionamento professionale del personale;
- f. autorizzare i giudici a svolgere attività fuori del Tribunale;
- g. svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non rientrano nella competenza della Corte plenaria o della Conferenza dei presidenti.

#### **Art. 19** Corti

<sup>1</sup> Le corti sono costituite per due anni. La loro composizione è resa pubblica.

<sup>2</sup> Per costituire le corti si tiene adeguatamente conto delle conoscenze specifiche dei giudici e delle lingue ufficiali.

<sup>3</sup> Ciascun giudice può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diversa dalla sua.

#### **Art. 20** Presidenza delle corti

<sup>1</sup> I presidenti delle corti sono eletti per due anni.

<sup>2</sup> In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice con la maggior anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

<sup>3</sup> La presidenza di una corte non può essere esercitata per più di sei anni.

#### **Art. 21** Composizione

<sup>1</sup> Di regola, le corti giudicano nella composizione di tre giudici (collegio giudicante).

<sup>2</sup> Giudicano nella composizione di cinque giudici se il presidente lo ordina ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o dell'uniformità della giurisprudenza.

**Art. 22** Votazione

<sup>1</sup> Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la Conferenza dei presidenti, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.

<sup>2</sup> In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte.

<sup>3</sup> L'astensione è esclusa nelle decisioni prese in una procedura secondo gli articoli 31–36 o 45–48.

**Art. 23** Giudice unico

<sup>1</sup> Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa:

- a. lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto;
- b. la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo l'articolo 111 capoverso 2 lettera c della legge del 26 giugno 1998<sup>4</sup> sull'asilo e secondo le leggi federali in materia di assicurazioni sociali.

**Art. 24** Ripartizione delle cause

Il Tribunale amministrativo federale disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti in funzione della materia e la composizione dei collegi giudicanti.

**Art. 25** Modifica della giurisprudenza e precedenti

<sup>1</sup> Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite.

<sup>2</sup> Se deve giudicare una questione di diritto concernente più corti, la corte giudicante, qualora lo ritenga opportuno ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme, chiede il consenso delle corti interessate riunite.

<sup>3</sup> Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici di ciascuna corte interessata. La decisione è presa senza dibattimento ed è vincolante per la corte che deve giudicare la causa.

**Art. 26** Cancellieri

<sup>1</sup> I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.

<sup>4</sup> RS 142.31

<sup>2</sup> Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale amministrativo federale.

<sup>3</sup> Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.

#### **Art. 27** Amministrazione

<sup>1</sup> Il Tribunale amministrativo federale gode di autonomia amministrativa.

<sup>2</sup> Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.

<sup>3</sup> Tiene una contabilità propria.

#### **Art. 28** Segretariato generale

Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria, della Conferenza dei presidenti e della Commissione amministrativa.

#### **Art. 29** Informazione

<sup>1</sup> Il Tribunale amministrativo federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza.

<sup>2</sup> La pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata.

<sup>3</sup> Il Tribunale disciplina in un regolamento i principi dell'informazione.

<sup>4</sup> Per la cronaca giudiziaria, il Tribunale può prevedere un accreditamento.

#### **Art. 30** Principio di trasparenza

<sup>1</sup> La legge del 17 dicembre 2004<sup>5</sup> sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale amministrativo federale laddove esso svolga compiti amministrativi o mansioni connesse alla vigilanza sulle commissioni federali di stima secondo la legge federale del 20 giugno 1930<sup>6</sup> sull'espropriazione.

<sup>2</sup> Il Tribunale amministrativo federale può prevedere che non venga svolta una procedura di conciliazione; in tal caso, sulla domanda di accedere ai documenti ufficiali si pronuncia con decisione ricorribile.

<sup>5</sup> RS 152.3; RU 2006 ... (FF 2004 6435)

<sup>6</sup> RS 711



## Capitolo 2: Competenze

### Sezione 1: Giurisdizione di ricorso

#### Art. 31 Principio

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>7</sup> sulla procedura amministrativa (PA).

#### Art. 32 Eccezioni

<sup>1</sup> Il ricorso è inammissibile contro:

- a. le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
- b. le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
- c. le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
- d. l'approvazione dell'istituzione e gestione di una scuola universitaria professionale;
- e. le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
  1. le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
  2. l'approvazione del programma di smaltimento,
  3. la chiusura di depositi geologici in profondità,
  4. la prova dello smaltimento;
- f. le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo di concessioni d'infrastrutture ferroviarie;
- g. le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
- h. le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco.

<sup>2</sup> Il ricorso è inoltre inammissibile contro:

- a. le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
- b. le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.

<sup>7</sup> RS 172.021

**Art. 33** Autorità inferiori

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- a. del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
- b. del Consiglio federale concernenti la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003<sup>8</sup> sulla Banca nazionale;
- c. del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
- d. della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
- e. degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
- f. delle commissioni federali;
- g. dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
- h. delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
- i. delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

**Art. 34** Assicurazione malattie

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali di cui agli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 47, 48 capoversi 1-3, 49 capoverso 7, 51, 54, 55 e 55a della legge federale del 18 marzo 1994<sup>9</sup> sull'assicurazione malattie.

**Sezione 2: Prima istanza****Art. 35** Principio

Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza:

- a. le controversie derivanti da contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti, dalle sue aziende o dalle organizzazioni ai sensi dell'articolo 33 lettera h;

<sup>8</sup> RS 951.11

<sup>9</sup> RS 832.10

- b. le controversie concernenti raccomandazioni nel settore del diritto privato formulate dall'Incaricato della protezione dei dati (art. 29 cpv. 4 della LF del 19 giu. 1992<sup>10</sup> sulla protezione dei dati);
- c. le controversie tra la Confederazione e la Banca nazionale concernenti le convenzioni sui servizi bancari e sulla distribuzione dell'utile.

**Art. 36**            Eccezione

L'azione è inammissibile se un'altra legge federale deferisce la controversia a una delle autorità menzionate nell'articolo 33.

### **Capitolo 3: Procedura**

#### **Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 37**            Principio

La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA<sup>11</sup>, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.

**Art. 38**            Ricusazione

Le disposizioni della legge del 17 giugno 2005<sup>12</sup> sul Tribunale federale concernenti la ricusazione si applicano per analogia alla procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

**Art. 39**            Giudice dell'istruzione

<sup>1</sup> Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.

<sup>2</sup> Procede all'audizione di testimoni, alle ispezioni oculari e all'interrogatorio delle parti insieme con un secondo giudice.

<sup>3</sup> Le decisioni del giudice dell'istruzione non sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

**Art. 40**            Dibattimento

<sup>1</sup> Laddove si debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 1950<sup>13</sup> per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il giudice dell'istruzione ordina un dibattimento pubblico:

<sup>10</sup> RS 235.1

<sup>11</sup> RS 172.021

<sup>12</sup> RS 173.110; RU 2006 1205

<sup>13</sup> RS 0.101

- a. ad istanza di parte; o
- b. qualora importanti interessi pubblici lo giustificano.<sup>14</sup>

<sup>2</sup> Il presidente della corte o il giudice unico può ordinare un dibattimento pubblico anche in altri casi.

<sup>3</sup> Qualora vi sia da temere un pericolo per la sicurezza, l'ordine pubblico o i buoni costumi o qualora l'interesse di una persona in causa lo giustifichi, il dibattimento può svolgersi in tutto o in parte a porte chiuse.

#### **Art. 41** Deliberazione

<sup>1</sup> Di regola, il Tribunale amministrativo federale giudica mediante circolazione degli atti.

<sup>2</sup> Delibera oralmente se:

- a. il presidente della corte lo ordina o un giudice lo chiede;
- b. una corte pronuncia nella composizione di cinque membri e non è raggiunta l'unanimità.

<sup>3</sup> Nei casi di cui al capoverso 2 lettera b, la deliberazione orale è pubblica se il presidente della corte lo ordina o se un giudice lo chiede.

#### **Art. 42** Pronuncia della sentenza

Il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione del pubblico il dispositivo delle sue sentenze per 30 giorni dopo la loro notificazione.

#### **Art. 43** Esecuzione viziata

In caso di esecuzione viziata di sentenze del Tribunale amministrativo federale che non impongono il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di una garanzia pecuniaria può essere interposto ricorso dinanzi al Consiglio federale. Quest'ultimo adotta le misure necessarie.

### **Sezione 2: Disposizioni particolari per i procedimenti promossi mediante azione**

#### **Art. 44**

<sup>1</sup> Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3–73 e 79–85 della legge del 4 dicembre 1947<sup>15</sup> di procedura civile federale.

<sup>2</sup> Il Tribunale amministrativo federale accerta d'ufficio i fatti.

<sup>14</sup> Nella versione francese della L, il cpv. 1 non comporta nessuna struttura.

<sup>15</sup> RS 273

## **Capitolo 4: Revisione, interpretazione e rettifica**

### **Sezione 1: Revisione**

#### **Art. 45**          Principio

Gli articoli 121–128 della legge del 17 giugno 2005<sup>16</sup> sul Tribunale federale si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale.

#### **Art. 46**          Rapporto con il ricorso

Le censure che avrebbero potuto essere sollevate in un ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale non possono essere fatte valere in una domanda di revisione.

#### **Art. 47**          Domanda di revisione

Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è applicabile l'articolo 67 capoverso 3 PA<sup>17</sup>.

### **Sezione 2: Interpretazione e rettifica**

#### **Art. 48**

<sup>1</sup> L'articolo 129 della legge del 17 giugno 2005<sup>18</sup> sul Tribunale federale si applica per analogia all'interpretazione e alla rettifica delle sentenze del Tribunale amministrativo federale.

<sup>2</sup> Dall'interpretazione o dalla rettifica decorre nuovamente un eventuale termine di ricorso.

## **Capitolo 5: Disposizioni finali**

#### **Art. 49**          Modifica del diritto vigente

<sup>1</sup> La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.

<sup>16</sup> RS 173.110; RU 2006 1205

<sup>17</sup> RS 172.021

<sup>18</sup> RS 173.110; RU 2006 1205

**Art. 50** Coordinamento con la legge del 18 marzo 2005<sup>19</sup> sulle dogane  
(nuova legge sulle dogane)

*Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la nuova legge sulle dogane del 18 marzo 2005 o la presente legge, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea di queste due leggi il numero 50 dell'allegato alla presente legge diviene privo d'oggetto e l'articolo 116 della nuova legge sulle dogane riceve il seguente tenore:*

*Art. 116*

<sup>1</sup> Contro le decisioni degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario.

<sup>1bis</sup> Contro le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario è ammissibile il ricorso presso la Direzione generale delle dogane.

<sup>2</sup> Nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale e dinanzi al Tribunale federale, l'Amministrazione delle dogane è rappresentata dalla Direzione generale delle dogane.

<sup>3</sup> Il termine di ricorso di prima istanza contro l'imposizione è di 60 giorni a contare dalla notifica della decisione d'imposizione.

<sup>4</sup> Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale.

**Art. 51** Coordinamento con il decreto federale del 17 dicembre 2004<sup>20</sup> che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, art. 3 n. 7 (art. 182 cpv. 2 della LF del 14 dic. 1990<sup>21</sup> sull'imposta federale diretta, LIFD)

*Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino o la presente legge, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea del decreto e della presente legge l'articolo 182 capoverso 2 LIFD riceve il seguente tenore:*

*Art. 182 cpv. 2*

<sup>2</sup> Contro le decisioni cantonali di ultima istanza è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005<sup>22</sup> sul Tribunale federale. La giurisdizione penale è esclusa.

<sup>19</sup> RS 631.0; RU ... (FF 2005 2057)

<sup>20</sup> FF 2004 6343

<sup>21</sup> RS 642.11

<sup>22</sup> RS 173.110; RU 2006 1205

**Art. 52** Coordinamento con la legge del 17 dicembre 2004<sup>23</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori (nuova LSA)

*Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la nuova LSA del 17 dicembre 2004 o la presente legge, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea di queste due leggi il numero 147 dell'allegato alla presente legge diviene privo d'oggetto e l'articolo 83 della nuova LSA riceve il seguente tenore:*

**Art. 83** Giurisdizione amministrativa

Le decisioni dell'autorità di sorveglianza sono impugnabili con ricorso secondo le disposizioni generali della procedura federale.

**Art. 53** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente.

<sup>2</sup> Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale.

**Art. 54** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005

Consiglio nazionale, 17 giugno 2005

Il presidente: Bruno Frick

La presidente: Thérèse Meyer

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Christophe Thomann

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 ottobre 2005.<sup>24</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.<sup>25</sup>

1° marzo 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>24</sup> FF **2005** 3689

<sup>25</sup> RU **2006** 1069



*Allegato*  
(art. 49 cpv. 1)

## **Modifica del diritto vigente**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 21 marzo 1997<sup>26</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna**

*Art. 18 cpv. 2, secondo e terzo per.*

<sup>2</sup> ... La persona interessata può chiedere che il presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati esamini la comunicazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati o l'esecuzione della raccomandazione da lui emanata. Il presidente comunica alla persona interessata, con una risposta standard, che l'esame ha avuto luogo conformemente al senso della richiesta.

### **2. Legge del 29 settembre 1952<sup>27</sup> sulla cittadinanza**

*Art. 50*

*Abrogato*

*Art. 51 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni direttamente interessati.

<sup>3</sup> *Abrogato*

### **3. Legge federale del 26 marzo 1931<sup>28</sup> concernente la dimora e il domicilio degli stranieri**

*Art. 20*

<sup>1</sup> Le decisioni delle autorità amministrative federali sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005<sup>29</sup> sul Tribunale amministrativo federale.

<sup>26</sup> RS 120

<sup>27</sup> RS 141.0

<sup>28</sup> RS 142.20

<sup>29</sup> RS 173.32; RU 2006 2197

<sup>2</sup> Hanno diritto di ricorrere anche l'autorità cantonale competente e, salvo nei casi di cui all'articolo 44 capoversi 2 e 3 della legge del 26 giugno 1998<sup>30</sup> sull'asilo, altri interessati.

*Art. 21 e 22*

*Abrogati*

*Art. 22b, primo per.*

L'Ufficio federale della migrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali concernenti gli stranieri se necessari per l'adempimento del loro mandato legale. ...

*Art. 22e cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della migrazione può accordare alle autorità enumerate qui di seguito l'accesso diretto con procedura di richiamo ai dati personali del Registro centrale, nella misura in cui l'adempimento dei compiti legali lo esiga:

- e. il Tribunale amministrativo federale, per l'istruzione dei ricorsi conformemente alla presente legge;

*Art. 22f, primo per.*

L'Ufficio federale della migrazione gestisce, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale e le autorità cantonali e comunali di polizia degli stranieri, un sistema di gestione elettronica dei fascicoli personali, delle informazioni e della documentazione. ...

#### **4. Legge del 26 giugno 1998<sup>31</sup> sull'asilo**

*Art. 6* Norme procedurali

Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>32</sup> sulla procedura amministrativa (legge sulla procedura amministrativa), dalla legge del 17 giugno 2005<sup>33</sup> sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 2005<sup>34</sup> sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.

*Art. 12 cpv. 3*

<sup>3</sup> Chi presenta una domanda d'asilo dall'estero non è tenuto a designare un recapito in Svizzera.

<sup>30</sup> RS 142.31

<sup>31</sup> RS 142.31

<sup>32</sup> RS 172.021

<sup>33</sup> RS 173.32; RU 2006 2197

<sup>34</sup> RS 173.110; RU 2006 1205

*Art. 16 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 42 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chi ha presentato domanda d'asilo in Svizzera è autorizzato, fatti salvi il capoverso 3 e l'articolo 45 capoverso 2, a soggiornarvi fino a conclusione della procedura.

*Art. 44 cpv. 5*

<sup>5</sup> Prima di respingere una domanda d'asilo, l'Ufficio federale o il Tribunale amministrativo federale dà al Cantone la possibilità di domandare, entro un termine ragionevole, l'ammissione provvisoria o l'esecuzione dell'allontanamento.

*Art. 101 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. d ed e*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale può permettere alle seguenti autorità l'accesso, con procedura di richiamo, ai dati che ha memorizzato o che ha fatto memorizzare nel sistema di registrazione automatizzato, nella misura in cui l'adempimento dei compiti legali lo esiga:

- d. il Tribunale amministrativo federale per la trattazione dei ricorsi secondo la presente legge;
- e. *abrogata*

*Art. 102 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale gestisce, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale, un sistema di informazione e di documentazione automatizzato. Tale sistema contiene informazioni e documenti tecnici memorizzati in diverse banche dati e concernenti i compiti dell'Ufficio federale e del Tribunale amministrativo federale. Se necessario, è possibile memorizzare anche dati personali che figurano nei testi, segnatamente le generalità, nonché dati degni di particolare protezione e profili della personalità.

<sup>2</sup> Soltanto i collaboratori dell'Ufficio federale e del Tribunale amministrativo federale hanno accesso alle banche dati che contengono dati degni di particolare protezione e profili della personalità.

*Art. 104*

*Abrogato*

*Art. 105* Ricorso al Tribunale amministrativo federale

<sup>1</sup> Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005<sup>35</sup> sul Tribunale amministrativo federale. Quest'ultimo pronuncia definitivamente.

<sup>2</sup> Il Cantone ha diritto di ricorrere se l'Ufficio federale non ha dato seguito a una domanda ai sensi dell'articolo 44 capoverso 5.

*Art. 106 cpv. 1, frase introduttiva, e 3*

<sup>1</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco.*

<sup>3</sup> Sono fatti salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.

*Art. 108 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Tribunale amministrativo federale pronuncia sul ricorso, generalmente in base agli atti, entro 48 ore.

*Art. 109* Termine di disbrigo delle decisioni di non entrata nel merito

<sup>1</sup> Il Tribunale amministrativo federale pronuncia di norma entro il termine di sei settimane sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32–35 e 40 capoverso 1.

<sup>2</sup> In caso di rinuncia allo scambio di scritti e se non sono necessari ulteriori atti procedurali, il Tribunale amministrativo federale decide entro il termine di cinque giorni feriali sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32–34.

*Art. 111 cpv. 1*

<sup>1</sup> Nel caso di ricorsi manifestamente infondati, dei ricorsi di cui all'articolo 108 e di ricorsi contro decisioni secondo l'articolo 23, si può rinunciare allo scambio di scritti.

*Art. 112 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Se è stata ordinata l'esecuzione immediata dell'allontanamento secondo gli articoli 23 capoverso 2 o 42 capoverso 3, lo straniero può, entro 24 ore, presentare al Tribunale amministrativo federale un'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo. Lo straniero dev'essere informato dei suoi diritti.

<sup>2</sup> Il Tribunale amministrativo federale decide entro 48 ore in merito all'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo.

<sup>35</sup> RS 173.32; RU 2006 2197

## **5. Legge del 13 dicembre 2002<sup>36</sup> sui disabili**

*Art. 10 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le spese di procedura dinanzi al Tribunale federale sono disciplinate dalla legge federale del 17 giugno 2005<sup>37</sup> sul Tribunale federale.

## **6. Legge del 26 giugno 1998<sup>38</sup> sull'archiviazione**

*Art. 1 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> La presente legge disciplina l'archiviazione di documenti:

- d. del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale;

*Art. 4 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale offrono all'Archivio federale di archiviare i loro documenti, sempre che non siano in grado di occuparsi autonomamente dell'archiviazione conformemente ai principi della presente legge.

## **7. Legge del 17 dicembre 2004<sup>39</sup> sulla trasparenza**

*Art. 16* Ricorso

<sup>1</sup> La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

<sup>2</sup> Le autorità di ricorso hanno anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d'ufficio.

## **8. Legge del 14 marzo 1958<sup>40</sup> sulla responsabilità**

*Art. 1 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, quali:

- c. i membri e i supplenti dei Tribunali della Confederazione;

<sup>36</sup> RS 151.3

<sup>37</sup> RS 173.110; RU 2006 1205

<sup>38</sup> RS 152.1

<sup>39</sup> RS 152.3; RU ... (FF 2004 6435)

<sup>40</sup> RS 170.32

*Art. 10 cpv. 1, secondo per., e cpv. 2, primo per.*

<sup>1</sup> ... La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> Il Tribunale federale giudica in istanza unica, secondo l'articolo 120 della legge del 17 giugno 2005<sup>41</sup> sul Tribunale federale, le pretese litigiose di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone indicate nell'articolo 1 capoverso 1 lettere a–c. ...

*Art. 15 cpv. 1, secondo per., 5 e 5<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> ... Tale permesso è accordato:

- a. per il personale dei servizi del Parlamento, dalla Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale;
- b. per il personale del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale, dalla commissione amministrativa del tribunale interessato.

<sup>5</sup> Contro il diniego dell'autorizzazione da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia o della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Le decisioni dei Tribunali della Confederazione circa l'autorizzazione sono definitive.

<sup>5<sup>bis</sup></sup> L'accusatore pubblico del Cantone in cui il fatto è stato commesso è legittimato al ricorso.

*Art. 19 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'organizzazione emana una decisione formale sulle pretese litigiose avanzate da terzi o dalla Confederazione contro di essa, come anche sulle proprie pretese contro gli organi o gli impiegati colpevoli. La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

## **9. Legge federale del 21 marzo 1997<sup>42</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione**

*Art. 47 cpv. 6*

<sup>6</sup> Gli affari del Consiglio federale spettano di diritto al dipartimento competente per materia, in quanto le relative decisioni siano impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Rimane salvo il ricorso contro le decisioni del Consiglio federale di cui all'articolo 33 lettere a e b della legge del 17 giugno 2005<sup>43</sup> sul Tribunale amministrativo federale.

<sup>41</sup> RS 173.110; RU 2006 1205

<sup>42</sup> RS 172.010

<sup>43</sup> RS 173.32; RU 2006 2197

## 10. Legge federale del 20 dicembre 1968<sup>44</sup> sulla procedura amministrativa

*Art. 1 cpv. 2 lett. c<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Sono autorità nel senso del capoverso 1:

*c<sup>bis</sup>*, il Tribunale amministrativo federale;

*Art. 2 cpv. 4*

<sup>4</sup> La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 2005<sup>45</sup> sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.

*Art. 5 cpv. 2*

<sup>2</sup> Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).

*Art. 9 cpv. 3*

<sup>3</sup> I conflitti di competenza tra autorità, eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale o le autorità cantonali, sono decisi dall'autorità comune di vigilanza o, se non ve n'è una, dal Consiglio federale.

*Art. 11 cpv. 1*

<sup>1</sup> In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, purché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.

*Art. 11b*

III. Recapito

<sup>1</sup> Le parti che presentano conclusioni in un procedimento sono tenute a comunicare all'autorità il loro domicilio o la loro sede. Le parti domiciliate in uno Stato in cui, secondo il diritto internazionale, le notificazioni non possono essere fatte per posta, devono designare un recapito in Svizzera.

<sup>44</sup> RS 172.021

<sup>45</sup> RS 173.32; RU 2006 2197

<sup>2</sup> Le parti possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. Per le notificazioni per via elettronica il Consiglio federale può prevedere che le parti forniscano altre indicazioni.

*Art. 14 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni:

- c. il Tribunale amministrativo federale;

*Art. 16 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Il mediatore può rifiutare di testimoniare su fatti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della sua attività secondo l'articolo 33b.

*Art. 20 cpv. 2<sup>bis</sup> e 3*

<sup>2bis</sup> Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.

<sup>3</sup> Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

*Art. 21, tit. marginale e cpv. 3*

II. Osservanza  
1. In generale

<sup>3</sup> Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità.

*Art. 21a*

2. In caso di  
trasmissione per  
via elettronica

<sup>1</sup> Gli atti scritti possono essere trasmessi all'autorità per via elettronica, utilizzando il formato prescritto dal Consiglio federale.

<sup>2</sup> La parte o il suo rappresentante deve munire di una firma elettronica riconosciuta il documento contenente l'insieme degli atti scritti; se il diritto federale lo esige, deve inoltre firmare nel medesimo modo singoli atti scritti.

<sup>3</sup> Il termine è reputato osservato se, prima della scadenza, il sistema informatico corrispondente al recapito elettronico dell'autorità conferma la ricezione degli atti scritti.



*Art. 22a cpv. 1 lett. c e 2*

<sup>1</sup> I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono:

c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali.

*Art. 24 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso; rimane salvo l'articolo 32 capoverso 2.

*Art. 25a*

Fbis, Decisione  
circa atti  
materiali

<sup>1</sup> Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:

- a. ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti;
- b. elimini le conseguenze di atti materiali illeciti;
- c. accerti l'illiceità di atti materiali.

<sup>2</sup> L'autorità pronuncia mediante decisione formale.

*Art. 26 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.

*Art. 33a*

Hbis, Lingua  
del procedimento

<sup>1</sup> Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni.

<sup>2</sup> Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

<sup>3</sup> Se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l'autorità può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.

<sup>4</sup> Per il resto, l'autorità ordina una traduzione se necessario.

Hier. Accordo  
amichevole e  
mediazione

### Art. 33b

<sup>1</sup> D'intesa con le parti, l'autorità può sospendere il procedimento per permettere loro di mettersi d'accordo sul contenuto della decisione. L'accordo dovrebbe includere una clausola secondo cui le parti rinunciano ad avvalersi di rimedi giuridici e indicare il modo di ripartizione delle spese.

<sup>2</sup> Al fine di promuovere la riuscita dell'accordo, l'autorità può designare come mediatore una persona fisica neutrale e sperimentata.

<sup>3</sup> Il mediatore è vincolato soltanto alla legge e al mandato conferitogli dall'autorità. Può assumere prove; per procedere a ispezioni oculari, perizie ed esami testimoniali abbisogna tuttavia dell'autorizzazione dell'autorità.

<sup>4</sup> L'autorità recepisce l'accordo nella sua decisione, se non è viziato ai sensi dell'articolo 49.

<sup>5</sup> Se l'accordo riesce, l'autorità non riscuote spese procedurali. Se l'accordo fallisce, l'autorità può rinunciare ad addossare alle parti le spese della mediazione, sempre che gli interessi in causa lo giustifichino.

<sup>6</sup> Una parte può esigere in ogni tempo la revoca della sospensione del procedimento.

### Art. 34 cpv. 1<sup>bis</sup> e 2

<sup>1bis</sup> La notificazione può essere fatta per via elettronica alle parti che vi acconsentono. Le decisioni sono munite di una firma elettronica riconosciuta. Il Consiglio federale disciplina le esigenze cui è subordinata la notificazione per via elettronica.

<sup>2</sup> L'autorità può notificare oralmente alle parti presenti le decisioni incidentali, ma deve confermarle per scritto se una parte ne fa domanda seduta stante; in questo caso, il termine di impugnazione decorre dalla conferma scritta.

### Art. 36 lett. b

L'autorità può notificare le sue decisioni con la pubblicazione in un foglio ufficiale:

- b. alla parte dimorante all'estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa o qualora la parte, in violazione dell'articolo 11b capoverso 1, non abbia designato un recapito in Svizzera;

*Art. 37**Abrogato**Art. 44, tit. marginale*

## A. Principio

*Art. 45*

B. Ricorso contro le decisioni incidentali

I. Decisioni incidentali concernenti la competenza e la ricusazione

<sup>1</sup> È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione.

<sup>2</sup> Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente.

*Art. 46*

II. Altre decisioni incidentali

<sup>1</sup> Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se:

- a. tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o
- b. l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.

<sup>2</sup> Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.

*Art. 46a*

Bbis. Denegata e ritardata giustizia

Può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile.

*Art. 47 cpv. 1 lett. b–d, nonché cpv. 3*

<sup>1</sup> Sono autorità di ricorso:

- b. il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31–34 della legge del 17 giugno 2005<sup>46</sup> sul Tribunale amministrativo federale;

- c. altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso;
- d. l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso.

### <sup>3</sup> *Abrogato*

#### *Art. 47a*

#### *Abrogato*

#### *Art. 48*

D. Diritto di ricorrere

<sup>1</sup> Ha diritto di ricorrere chi:

- a. ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
- b. è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
- c. ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.

<sup>2</sup> Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.

#### *Art. 50*

F. Termine di ricorso

<sup>1</sup> Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

<sup>2</sup> Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

#### *Art. 51*

#### *Abrogato*

#### *Art. 55 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Nella decisione, se non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l'autorità inferiore può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso.

<sup>3</sup> L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può restituire a un ricorso l'effetto sospensivo togligli dall'autorità inferiore; la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è trattata senza indugio.

*Art. 56*

2. Altri  
provvedimenti

Dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati.

*Art. 57 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.

*Art. 60*

VI. Provvedimenti  
disciplinari

<sup>1</sup> L'autorità di ricorso può punire con l'ammonizione o con la multa disciplinare fino a 500 franchi le parti o i loro rappresentanti che offendono le convenienze o turbano l'andamento della causa.

<sup>2</sup> In caso di malafede o temerarietà processuale, la parte e il suo rappresentante possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 1000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 3000 franchi.

<sup>3</sup> Il presidente d'udienza può far espellere dalla sala le persone che non ottemperano ai suoi ordini e punirle con la multa disciplinare fino a 500 franchi.

*Art. 63 cpv. 4, 4<sup>bis</sup> e 5*

<sup>4</sup> L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.

<sup>4<sup>bis</sup></sup> La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:

- a. da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
- b. da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. Rimane salvo l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005<sup>47</sup> sul Tribunale amministrativo federale.

*Art. 64 cpv. 5*

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. Rimane salvo l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005<sup>48</sup> sul Tribunale amministrativo federale.

*Art. 65 cpv. 1, 2 e 5*

<sup>1</sup> Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.

<sup>2</sup> Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese. Rimane salvo l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005<sup>49</sup> sul Tribunale amministrativo federale.

*Art. 66*

K. Revisione  
I. Motivi

<sup>1</sup> L'autorità di ricorso, a domanda di una parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.

<sup>2</sup> Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se:

- a. la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti;
- b. la parte prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni;
- c. la parte prova che l'autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricusazione o l'astensione, gli articoli 26–28 sull'esame degli atti o gli articoli 29–33 sul diritto di essere sentiti; oppure
- d. la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 1950<sup>50</sup> per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli<sup>51</sup> sono stati violati, per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.

<sup>48</sup> RS 173.32; RU 2006 2197

<sup>49</sup> RS 173.32; RU 2006 2197

<sup>50</sup> RS 0.101

<sup>51</sup> RS 0.101.06/.093

<sup>3</sup> I motivi indicati nel capoverso 2 lettere a–c non danno adito a revisione se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest'ultima.

*Art. 67 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> La domanda di revisione dev'essere indirizzata per scritto all'autorità di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione del ricorso.

<sup>1bis</sup> Nel caso dell'articolo 66 capoverso 2 lettera b, la domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo l'articolo 44 CEDU<sup>52</sup> è divenuta definitiva.

*Art. 70 e 71a–71d*

*Abrogati*

*Art. 72*

B. Consiglio federale

I. Come autorità di ricorso

1. Ammissibilità del ricorso

a. Materia

Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro:

- a. le decisioni nel campo della sicurezza interna ed esterna del Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli altri affari esteri in genere, sempre che il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
- b. le decisioni di prima istanza su elementi salariali al merito del personale federale.

*Art. 73*

b. Autorità inferiori

Il ricorso al Consiglio federale è inoltre ammissibile contro le decisioni:

- a. dei Dipartimenti e della Cancelleria federale;
- b. degli organi d'ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi;
- c. delle autorità cantonali di ultima istanza.

*Art. 74*

c. Sussidiarietà

Il ricorso al Consiglio federale non è ammissibile contro le decisioni impugnabili mediante ricorso a un'altra autorità federale o mediante opposizione.

*Art. 75, tit. marginale*

2. Istruzione del ricorso

*Art. 76, tit. marginale*

3. Astensione

*Art. 77, tit. marginale*

4. Disposizioni  
completive di  
procedura

**Disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005**

Nei dieci anni successivi all'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2005, il Consiglio federale può limitare ai procedimenti davanti a determinate autorità la possibilità di trasmettere atti scritti per via elettronica.

**11. Legge federale del 16 dicembre 1994<sup>53</sup> sugli acquisti pubblici***Art. 22* Conclusioni del contratto

<sup>1</sup> Il contratto con l'offerente può essere concluso dopo l'aggiudicazione, tranne nel caso in cui il Tribunale amministrativo federale abbia attribuito ad un ricorso effetto sospensivo giusta l'articolo 28 capoverso 2.

<sup>2</sup> Se è pendente una procedura di ricorso contro la decisione di aggiudicazione, il committente comunica senza indugio la conclusione del contratto al Tribunale amministrativo federale.

*Art. 27* Ricorso

<sup>1</sup> Contro le decisioni del committente è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

<sup>2</sup> Il Tribunale amministrativo federale informa senza indugio il committente sulla proposizione del ricorso.

*Art. 28 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Tribunale amministrativo federale può accordare, su richiesta, l'effetto sospensivo.

<sup>53</sup> RS 172.056.1



**Art. 32** Decisione su ricorso

<sup>1</sup> Il Tribunale amministrativo federale decide esso stesso nel merito o rimanda la pratica al committente con istruzioni vincolanti.

<sup>2</sup> Se il ricorso si rivela giustificato e il contratto con l'offerente è già stato concluso, il Tribunale amministrativo federale accerta unicamente in quale misura la decisione impugnata violi il diritto federale.

**Art. 33** Revisione

Se il Tribunale amministrativo federale è chiamato a decidere su una domanda di revisione, l'articolo 32 capoverso 2 è applicabile per analogia.

**Art. 35 cpv. 2**

<sup>2</sup> Contro la decisione è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

**12. Legge federale del 24 marzo 2000<sup>54</sup> sul personale federale****Art. 2 cpv. 1 lett. f**

<sup>1</sup> La presente legge è applicabile al personale:

- f. del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale, in quanto la legge del 17 giugno 2005<sup>55</sup> sul Tribunale amministrativo federale e la legge del 4 ottobre 2002<sup>56</sup> sul Tribunale penale federale non prevedano altrimenti;

**Art. 3 cpv. 2 e 3**

<sup>2</sup> I dipartimenti, la Cancelleria federale, i gruppi e uffici, nonché le unità amministrative decentralizzate sono considerati datori di lavoro, per quanto il Consiglio federale deleghi loro le corrispondenti competenze.

<sup>3</sup> Il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale penale federale sono considerati datori di lavoro, per quanto le pertinenti leggi o il Consiglio federale deleghi loro le corrispondenti competenze.

**Art. 9 cpv. 3**

*Abrogato*

<sup>54</sup> RS 172.220.1

<sup>55</sup> RS 173.32; RU 2006 2197

<sup>56</sup> RS 173.71

*Art. 36* Autorità giudiziarie di ricorso

<sup>1</sup> Le decisioni su ricorso pronunciate dall'autorità interna di ricorso secondo l'articolo 35 capoverso 1 nonché le decisioni degli organi di cui all'articolo 35 capoverso 2 possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

<sup>2</sup> I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale federale sono giudicati da una commissione di ricorso composta dei presidenti dei tribunali amministrativi dei Cantoni di Vaud, Lucerna e Ticino. In caso di impedimento di un membro, si applicano le norme applicabili al tribunale amministrativo in cui lavora il membro impedito. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 2005<sup>57</sup> sul Tribunale amministrativo federale. La commissione è presieduta dal membro la cui lingua di lavoro è quella in cui si svolge la procedura.

<sup>3</sup> I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale penale federale sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale.

<sup>4</sup> I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale amministrativo federale sono giudicati dal Tribunale penale federale.

*Art. 36a* Controversie su componenti salariali al merito

Nelle controversie concernenti componenti salariali al merito il ricorso a un'autorità giudiziaria (art. 36) è ammissibile soltanto per violazione della parità dei sessi.

*Art. 38 cpv. 4 lett. a, secondo membro del per.*

<sup>4</sup> Le parti possono in particolare prevedere nel CCL:

- a. ...; per quanto il CCL non preveda nessun organo contrattuale per la composizione di controversie, il Tribunale amministrativo federale decide in ultima istanza sulle controversie tra le parti del CCL;

**13. Legge federale del 23 giugno 2000<sup>58</sup> sulla cassa pensioni della Confederazione***Art. 1 cpv. 1 lett. e ed f*

<sup>1</sup> La presente legge disciplina la previdenza professionale contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte per il personale:

- e. del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale, giudici inclusi;
- f. del Tribunale federale;

<sup>57</sup> RS 173.32; RU 2006 2197

<sup>58</sup> RS 172.222.0

## 14. Legge del 4 ottobre 2002<sup>59</sup> sul Tribunale penale federale

### Art. 3 Vigilanza

<sup>1</sup> Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribunale penale federale.

<sup>2</sup> L'alta vigilanza è esercitata dall'Assemblea federale.

<sup>3</sup> Il Tribunale penale federale sottopone ogni anno al Tribunale federale, a destinazione dell'Assemblea federale, il suo progetto di preventivo, nonché il suo consuntivo e il suo rapporto di gestione.

### Art. 8 Incompatibilità personale

<sup>1</sup> Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale penale federale:

- a. i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente;
- b. i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle, nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle;
- c. i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale;
- d. gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.

<sup>2</sup> La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguardo alle persone che convivono stabilmente.

### Art. 11a cpv. 1 e 3, primo per.

<sup>1</sup> Contro un giudice non può essere promosso alcun procedimento penale per un crimine o delitto non connesso alla sua condizione o attività ufficiale, se non con il suo consenso scritto o con l'autorizzazione della Corte plenaria.

<sup>3</sup> Il giudice che, all'atto dell'entrata in funzione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare alla Corte plenaria che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze. ...

### Art. 14 Presidenza

<sup>1</sup> L'Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici:

- a. il presidente del Tribunale;
- b. il vicepresidente del Tribunale.

<sup>2</sup> Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola.

<sup>59</sup> RS 173.71

<sup>3</sup> Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 16). Rappresenta il Tribunale verso l'esterno.

<sup>4</sup> In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

*Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. a, b, f-i*

<sup>1</sup> Alla Corte plenaria competono:

- a. l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l'informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni;
- b. la proposta all'Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;
- f. la designazione delle corti e la nomina del loro presidente su proposta della Commissione amministrativa;
- g. l'assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;
- h. le decisioni concernenti l'adesione ad associazioni internazionali;
- i. altri compiti attribuiti per legge.

*Art. 16* Commissione amministrativa

<sup>1</sup> La Commissione amministrativa è composta:

- a. del presidente del Tribunale;
- b. del vicepresidente del Tribunale;
- c. di altri tre giudici al massimo.

<sup>2</sup> Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa.

<sup>3</sup> I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni; sono rieleggibili, ma una volta sola.

<sup>4</sup> La Commissione amministrativa è responsabile dell'amministrazione del Tribunale. È competente per:

- a. adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell'Assemblea federale;
- b. decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, in quanto la legge non dichiara competente un'altra autorità;
- c. assumere i segretari del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle proposte delle corti medesime;
- d. approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi;

- e. assicurare un adeguato perfezionamento professionale del personale;
- f. autorizzare i giudici a svolgere attività fuori del Tribunale;
- g. svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non rientrano nella competenza della Corte plenaria.

#### *Art. 18*            Presidenza delle corti

<sup>1</sup> I presidenti delle corti sono eletti per due anni.

<sup>2</sup> In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice con la maggior anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

<sup>3</sup> La presidenza di una corte non può essere esercitata per più di sei anni.

#### *Art. 19*            Votazione

<sup>1</sup> Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.

<sup>2</sup> In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte.

<sup>3</sup> L'astensione è esclusa nelle decisioni prese in una procedura secondo gli articoli 26 e 28 capoverso 1.

#### *Art. 22 cpv. 1*

*Abrogato*

#### *Art. 24*            Segretariato generale

Il segretario generale è preposto all'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Assicura inoltre il segretariato della Corte plenaria e della Commissione amministrativa.

#### *Art. 25*            Informazione

<sup>1</sup> Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza.

<sup>2</sup> La pubblicazione delle sentenze deve di norma avvenire in forma anonimizzata.

<sup>3</sup> Il Tribunale disciplina in un regolamento i principi dell'informazione.

<sup>4</sup> Per la cronaca giudiziaria il Tribunale può prevedere un accreditamento.

*Art. 25a* Principio di trasparenza

<sup>1</sup> La legge del 17 dicembre 2004<sup>60</sup> sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale penale federale laddove esso svolga compiti amministrativi.

<sup>2</sup> Il Tribunale penale federale può prevedere che non venga svolta una procedura di conciliazione; in tal caso, sulla domanda di accedere ai documenti ufficiali si pronuncia con decisione ricorribile.

*Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. c<sup>bis</sup>, e, f, g<sup>bis</sup> e h*

<sup>1</sup> La Corte dei reclami penali pronuncia su:

c<sup>bis</sup>. le designazioni di agenti infiltrati conformemente alla legge federale del 20 giugno 2003<sup>61</sup> sull'inchiesta mascherata;

e. i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente

1. alla legge federale del 20 marzo 1981<sup>62</sup> sull'assistenza internazionale in materia penale,
2. al decreto federale del 21 dicembre 1995<sup>63</sup> concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
3. alla legge federale del 22 giugno 2001<sup>64</sup> sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,
4. alla legge federale del 3 ottobre 1975<sup>65</sup> relativa al trattato concluso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;

f. *abrogata*

g<sup>bis</sup>. gli ordini di sorveglianza e i ricorsi che le sono deferiti in virtù della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>66</sup> sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni;

h. i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale.

*Art. 30* Principio

La procedura dinanzi al Tribunale penale federale è retta dalla legge federale del 15 giugno 1934<sup>67</sup> sulla procedura penale; sono fatti salvi i casi previsti:

<sup>60</sup> RS 152.3; RU ... (FF 2004 6435)

<sup>61</sup> RS 312.8

<sup>62</sup> RS 351.1

<sup>63</sup> RS 351.20

<sup>64</sup> RS 351.6

<sup>65</sup> RS 351.93

<sup>66</sup> RS 780.1

<sup>67</sup> RS 312.0

- a. negli articoli 26 lettera b e 28 capoverso 1 lettera d, cui è applicabile la legge federale del 22 marzo 1974<sup>68</sup> sul diritto penale amministrativo;
- b. nell'articolo 28 capoverso 1 lettera e, cui sono applicabili la legge federale del 20 dicembre 1968<sup>69</sup> sulla procedura amministrativa nonché le disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria.

## **15. Codice civile<sup>70</sup>**

*Art. 269c cpv. 4*

*Abrogato*

## **16. Legge federale del 17 dicembre 2004<sup>71</sup> sulle sterilizzazioni**

*Art. 9, secondo per.*

*Abrogato*

## **17. Legge federale del 16 dicembre 1983<sup>72</sup> sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero**

*Art. 21*            Ricorso alle autorità federali

<sup>1</sup> Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali.

*Art. 22 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'autorità di prima istanza, l'autorità cantonale di ricorso, i Tribunali della Confederazione e, in mancanza di un procedimento dinanzi a tali autorità, l'autorità canto

<sup>68</sup> RS 313.0

<sup>69</sup> RS 172.021

<sup>70</sup> RS 210

<sup>71</sup> RS 211.111.1

<sup>72</sup> RS 211.412.41

**18. Legge federale del 4 ottobre 1985<sup>73</sup> sull'affitto agricolo**

*Art. 51*

*Abrogato*

**19. Legge del 9 ottobre 1992<sup>74</sup> sul diritto d'autore**

*Tit. precedente l'art. 74*

**Capitolo 3: Ricorso al Tribunale amministrativo federale**

*Art. 74*

<sup>1</sup> Contro le decisioni dell'autorità di sorveglianza e della Commissione arbitrale è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

<sup>2</sup> I ricorsi contro le decisioni della Commissione arbitrale hanno effetto sospensivo soltanto se il giudice dell'istruzione del Tribunale amministrativo federale lo decide, d'ufficio o ad istanza di parte.

**20. Legge del 9 ottobre 1992<sup>75</sup> sulle topografie**

*Art. 17*

*Abrogato*

**21. Legge del 28 agosto 1992<sup>76</sup> sulla protezione dei marchi**

*Tit. precedente l'art. 36 ed art. 36*

*Abrogati*

*Art. 41 cpv. 1, primo per.*

<sup>1</sup> Se l'Istituto respinge una domanda in materia di marchi perché non è stato osservato un termine, il richiedente può chiedere il proseguimento della procedura. ...

<sup>73</sup> RS 221.213.2

<sup>74</sup> RS 231.1

<sup>75</sup> RS 231.2

<sup>76</sup> RS 232.11



**22. Legge del 5 ottobre 2001<sup>77</sup> sul design**

*Tit. precedente l'art. 32 e art. 32*

*Abrogati*

**23. Legge del 25 giugno 1954<sup>78</sup> sui brevetti**

*Art. 46a cpv. 1*

<sup>1</sup> Il richiedente o il titolare del brevetto che non avesse osservato un termine previsto dalla legge o impartito dall'Istituto può chiedere a quest'ultimo il proseguimento della procedura.

*Art. 59c ed art. 76 cpv. 2*

*Abrogati*

*Art. 87 cpv. 5*

<sup>5</sup> Il richiedente può impugnare mediante opposizione dinanzi all'esaminatore la decisione presa da quest'ultimo di assoggettare o di non assoggettare la domanda all'esame preventivo.

*Art. 106*

F. Rimedi  
giuridici  
I. Istanza  
di ricorso

Le decisioni degli esaminatori e delle divisioni di opposizione sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

*Art. 106a cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> È legittimato a ricorrere:

*Art. 141 cpv. 2*

<sup>2</sup> In particolare, esso può disciplinare l'istituzione degli esaminatori e delle divisioni di opposizione, la loro sfera d'attività e la procedura, come anche i termini e le tasse.

<sup>77</sup> RS 232.12

<sup>78</sup> RS 232.14

**24. Legge federale del 20 marzo 1975<sup>79</sup> sulla protezione delle novità vegetali**

*Art. 25*

*Abrogato*

**25. Legge federale del 5 giugno 1931<sup>80</sup> per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici**

*Art. 20 cpv. 3*

*Abrogato*

**26. Legge federale del 19 giugno 1992<sup>81</sup> sulla protezione dei dati**

*Art. 25 cpv. 5*

*Abrogato*

*Art. 29 cpv. 4*

<sup>4</sup> Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, questi può deferire la questione al Tribunale amministrativo federale.

*Art. 30 cpv. 2, terzo per.*

<sup>2</sup> ... Se quest'ultima rifiuta di dare il proprio consenso, decide definitivamente il presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati.

*Art. 32 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'Incaricato può impugnare le decisioni della commissione peritale con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

<sup>79</sup> RS 232.16

<sup>80</sup> RS 232.21

<sup>81</sup> RS 235.1

*Tit. precedente l'art 33*

## **Sezione 6: Protezione giuridica**

*Art. 33*

<sup>1</sup> La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> Qualora nell'ambito dell'accertamento dei fatti secondo l'articolo 27 capoverso 2 o secondo l'articolo 29 capoverso 1 risulti che le persone interessate rischiano di subire un pregiudizio non facilmente riparabile, l'Incaricato può chiedere provvedimenti cautelari al presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati. La procedura è retta per analogia dagli articoli 79–84 della legge del 4 dicembre 1947<sup>82</sup> di procedura civile federale.

## **27. Legge del 6 ottobre 1995<sup>83</sup> sui cartelli**

*Art. 31 cpv. 1, secondo per., e 2*

<sup>1</sup> ... In caso di presentazione di una simile richiesta, il termine per interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale decorre soltanto dalla notificazione della decisione del Consiglio federale.

<sup>2</sup> La richiesta di un'autorizzazione eccezionale da parte del Consiglio federale può anche essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui è passata in giudicato una decisione del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale.

*Art. 36 cpv. 1, secondo per., e 2*

<sup>1</sup> ... In caso di presentazione di una simile richiesta, il termine per interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale decorre soltanto dalla notificazione della decisione del Consiglio federale.

<sup>2</sup> La richiesta di un'autorizzazione eccezionale da parte del Consiglio federale può anche essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui è passata in giudicato una decisione del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale.

*Art. 44*

*Abrogato*

*Art. 53, rubrica e cpv. 2*

Procedura

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>82</sup> RS 273

<sup>83</sup> RS 251

## **28. Legge federale del 19 marzo 2004<sup>84</sup> sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati**

*Tit. precedente l'art. 6*

### **Sezione 2: Procedura di ripartizione, protezione giuridica ed esecuzione**

*Art. 7, rubrica e cpv. 1*

Protezione giuridica

<sup>1</sup> La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

## **29. Legge federale del 20 giugno 2003<sup>85</sup> sull'indagine mascherata**

*Art. 8 cpv. 1 lett. a e a<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> La decisione motivata relativa alla designazione dell'agente infiltrato e gli atti indispensabili alla sua approvazione vanno trasmessi alle autorità seguenti:

- a. per le autorità civili federali: al presidente della Corte dei reclami del Tribunale penale federale;
- a<sup>bis</sup>. per i giudici istruttori militari: al presidente del Tribunale militare di cassazione;

*Art. 14 lett. a<sup>bis</sup>*

L'intervento di un agente infiltrato nell'ambito di un procedimento penale può essere ordinato:

- a<sup>bis</sup>. dai giudici istruttori militari;

## **30. Legge federale del 20 marzo 1981<sup>86</sup> sull'assistenza internazionale in materia penale**

*Art. 17 cpv. 1, secondo per.*

<sup>1</sup> ... Nei 30 giorni che seguono la comunicazione scritta della decisione finale può essere chiesta una decisione del Dipartimento.

<sup>84</sup> RS 312.4

<sup>85</sup> RS 312.8

<sup>86</sup> RS 351.1

*Art. 23*

*Abrogato*

*Art. 25, rubrica e cpv. 1, 3 e 6*

Ricorso

<sup>1</sup> Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'Ufficio federale di non presentare la domanda.

<sup>6</sup> La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.

*Art. 26, secondo per.*

*Abrogato*

*Art. 48 cpv. 2, secondo per.*

<sup>2</sup> ... Il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo disposizione contraria della Corte o del suo presidente.

*Art. 55 cpv. 2, primo per., e 3*

<sup>2</sup> Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. ...

<sup>3</sup> È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.

*Art. 80e* Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione

<sup>1</sup> La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

<sup>2</sup> Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:

- a. il sequestro di beni e valori; o
- b. la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.

<sup>3</sup> Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3.

*Art. 80f, 80g e 80i cpv. 2*

*Abrogati*

*Art. 80l cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Hanno effetto sospensivo soltanto i ricorsi contro la decisione finale o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla sfera segreta personale o la consegna di oggetti o di beni.

<sup>3</sup> La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può accordare l'effetto sospensivo al ricorso contro una decisione incidentale secondo il capoverso 2 se l'avente diritto rende verosimile che essa gli arreca un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'articolo 80e capoverso 2.

*Art. 80p cpv. 4*

<sup>4</sup> La decisione dell'Ufficio federale può essere impugnata entro dieci giorni dalla sua comunicazione scritta con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. La decisione della Corte dei reclami penali è definitiva.

*Art. 110b*      Disposizione transitoria relativa alla modifica del 17 giugno 2005

Alle procedure di ricorso contro le decisioni di prima istanza emanate prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 giugno 2005 si applica il diritto anteriore.

### **31. Decreto federale del 21 dicembre 1995<sup>87</sup> concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario**

*Art. 6 cpv. 1–4*

<sup>1</sup> Le decisioni di prima istanza delle autorità d'esecuzione sono impugnabili con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può ricorrere contro le decisioni di un'autorità d'esecuzione e contro le decisioni del Tribunale penale federale.

<sup>3</sup> L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>88</sup> sulla procedura amministrativa (sospensione dei termini) non è applicabile.

<sup>4</sup> La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.

<sup>87</sup> RS 351.20

<sup>88</sup> RS 172.021

*Art. 12 cpv. 2, secondo per.*

<sup>2</sup> ... Il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo disposizione contraria della Corte o del suo presidente.

*Art. 13 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> La decisione dell'Ufficio federale può essere impugnata con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

<sup>3</sup> *Abrogato.*

*Art. 14 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> La decisione dell'Ufficio federale può essere impugnata con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

<sup>3</sup> *Abrogato.*

*Art. 24 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> La decisione dell'autorità d'esecuzione cantonale o federale in merito alla conclusione della procedura di assistenza, e nel contempo tutte le decisioni incidentali, possono essere impugate con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

<sup>2</sup> In caso di pregiudizio immediato e irreparabile, le decisioni incidentali possono essere impugate con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

*Art. 28 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Hanno effetto sospensivo soltanto i ricorsi contro la decisione finale o contro qualsiasi altra decisione che autorizzi la trasmissione al Tribunale internazionale interessato di informazioni inerenti alla sfera segreta o alla consegna di oggetti o di valori.

<sup>3</sup> La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può accordare l'effetto sospensivo a decisioni di cui al capoverso 2, se l'avente diritto rende verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile.

## **32. Legge federale del 22 giugno 2001<sup>89</sup> sulla cooperazione con la Corte penale internazionale**

*Art. 19 cpv. 4, secondo per.*

<sup>4</sup> ... Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo disposizione contraria della Corte dei reclami penali o del suo presidente.

<sup>89</sup> RS 351.6

*Art. 20 cpv. 2, quinto per.*

<sup>2</sup> ... Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo disposizione contraria della Corte dei reclami penali o del suo presidente.

*Art. 49*                    Ricorso al Tribunale penale federale

La decisione di chiusura dell'Ufficio centrale può essere impugnata con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

*Art. 52 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> In caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 99 paragrafo 2 dello Statuto<sup>90</sup>, l'Ufficio centrale può chiedere al Tribunale penale federale e al Tribunale federale di togliere l'effetto sospensivo.

<sup>3</sup> Se tolgono l'effetto sospensivo, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale possono subordinare la loro decisione alla condizione di cui all'articolo 93 paragrafo 8 capoverso b dello Statuto.

### **33. Legge federale del 3 ottobre 1975<sup>91</sup> relativa al Trattato concluso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale**

*Art. 4, terzo per.*

... La decisione del Dipartimento può essere chiesta nei 30 giorni che seguono la comunicazione scritta della decisione finale.

*Art. 5 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Ufficio centrale emana le istruzioni necessarie all'applicazione del Trattato e prende le decisioni che gli incombono in virtù della legge o del Trattato.

*Art. 8 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il ricorso contro decisioni giusta il presente articolo non ha effetto sospensivo.

*Art. 10 cpv. 4*

*Abrogato*

*Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. a n. 1 e cpv. 3*

<sup>1</sup> L'Ufficio centrale prende senza indugio una decisione incidentale qualora:

<sup>90</sup> RS 0.312.1

<sup>91</sup> RS 351.93



a. sia verosimile che:

1. un atto d'assistenza giudiziaria produca un pregiudizio immediato e irreparabile, o

<sup>3</sup> *Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 12 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se un atto d'assistenza giudiziaria coinvolge un segreto di fabbricazione o d'affari di un terzo secondo l'articolo 10 capoverso 2 del Trattato, l'autorità che esegue la domanda informa per scritto le persone presenti a tale atto della possibilità di ricorrere, entro 30 giorni, contro la trasmissione alle autorità americane di informazioni riguardanti un segreto di tal genere (art. 17).

*Art. 15a cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Se le prove assunte coinvolgono segreti di terzi (art. 10 cpv. 2 del Trattato), l'Ufficio centrale li informa che essi sono legittimati a ricorrere secondo l'articolo 17.

<sup>3</sup> L'Ufficio centrale trasmette alle autorità americane l'inserito d'esecuzione se entro il termine fissato non è stato interposto ricorso o se tutti i ricorsi sono stati liquidati definitivamente.

*Art. 16 e 16a*

*Abrogati*

*Art. 17, rubrica, nonché cpv. 1, 1<sup>bis</sup>, 3 e 4*

Ricorso al Tribunale penale federale

<sup>1</sup> La decisione dell'Ufficio centrale relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori dell'autorità d'esecuzione, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>92</sup> sulla procedura amministrativa (sospensione dei termini) non è applicabile.

<sup>1bis</sup> Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura prese in applicazione dell'articolo 11 possono essere impugate separatamente.

<sup>3</sup> e <sup>4</sup> *Abrogati*

*Art. 17a*          Diritto di ricorrere

Ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

*Art. 17b* Motivi di ricorso

<sup>1</sup> Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (art. 49 lett. a della LF del 20 dic. 1968<sup>93</sup> sulla procedura amministrativa) e l'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto degli Stati Uniti (art. 9 cpv. 2 del Trattato).

<sup>2</sup> Il ricorso contro il trattamento confidenziale delle informazioni contenute nella domanda (art. 8 cpv. 1 del Trattato) può vertere soltanto sul pregiudizio irreparabile di cui è minacciato il ricorrente a causa del segreto. Il Tribunale penale federale e il Tribunale federale prendono conoscenza delle informazioni confidenziali in assenza del ricorrente.

*Art. 17c* Termine di ricorso

Il termine di ricorso contro la decisione di chiusura è di 30 giorni e, per il ricorso contro una decisione incidentale, di dieci giorni dalla comunicazione per scritto della decisione.

*Art. 18 cpv. 2 e 3**Abrogati**Art. 19 cpv. 1, primo per.*

<sup>1</sup> L'Ufficio centrale può ricorrere contro le decisioni dell'autorità cantonale d'esecuzione e contro le decisioni del Tribunale penale federale. ...

*Art. 19a* Effetto sospensivo

<sup>1</sup> Il ricorso contro la decisione di chiusura della procedura o contro ogni altra decisione che autorizzi la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero ha effetto sospensivo.

<sup>2</sup> Ogni decisione incidentale anteriore alla decisione di chiusura della procedura è immediatamente esecutiva.

<sup>3</sup> La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può accordare l'effetto sospensivo al ricorso contro una decisione incidentale secondo il capoverso 2 se l'avente diritto rende verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile.

*Art. 26 cpv. 1, primo per., cpv. 2 e 3*

<sup>1</sup> Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni. ...

<sup>93</sup> RS 172.021

<sup>2</sup> Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.

<sup>3</sup> Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.

*Art. 37b*            Disposizione transitoria relativa alla modifica del 17 giugno 2005

Alle procedure di ricorso e d'opposizione contro decisioni di prima istanza emanate prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 giugno 2005 si applica il diritto anteriore.

### **34. Legge federale del 14 dicembre 2001<sup>94</sup> che promuove l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole**

*Art. 10*

*Abrogato*

### **35. Legge federale del 13 dicembre 2002<sup>95</sup> sulla formazione professionale**

*Art. 61 cpv. 1 lett. b–d*

<sup>1</sup> Le autorità di ricorso sono:

- b. l'Ufficio federale, per altre decisioni di organizzazioni estranee all'amministrazione federale;
- c. e d. *abrogate*

### **36. Legge del 4 ottobre 1991<sup>96</sup> sui PF**

*Art. 37*            Protezione giuridica

<sup>1</sup> Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>94</sup> RS **411.4**

<sup>95</sup> RS **412.10**

<sup>96</sup> RS **414.110**

<sup>2</sup> Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca sono legittimati a ricorrere contro le decisioni su ricorso nella cause in cui hanno pronunciato come autorità di prima istanza. Le assemblee delle scuole sono legittimate a ricorrere contro le decisioni in materia di gestione.

<sup>3</sup> La Commissione di ricorso dei PF giudica i ricorsi contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca in materia di:

- a. rapporti di lavoro di diritto pubblico;
- b. ammissione agli studi;
- c. esito di esami e promozioni.

<sup>4</sup> Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di esito di esami e promozioni non può essere invocata l'inadeguatezza.

### **37. Legge federale del 6 ottobre 1995<sup>97</sup> sulle scuole universitarie professionali**

*Tit. precedente l'art. 22a e art. 22a*

*Abrogati*

### **38. Legge federale del 9 ottobre 1987<sup>98</sup> concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero**

*Art. 13*

*Abrogato*

### **39. Legge federale del 7 ottobre 1983<sup>99</sup> sulla ricerca**

*Art. 13 cpv. 2, 3 e 5*

<sup>2</sup> La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>3</sup> e <sup>5</sup> *Abrogati*

*Art. 14*

*Abrogato*

<sup>97</sup> RS 414.71

<sup>98</sup> RS 418.0

<sup>99</sup> RS 420.1

**40. Legge federale del 6 ottobre 1978<sup>100</sup> sull'Istituto svizzero di diritto comparato**

Art. 13 Protezione giuridica

<sup>1</sup> Le decisioni del direttore e della direzione dell'istituto sono impugnabili mediante ricorso al comitato.

<sup>2</sup> Per il rimanente, sono applicabili le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

**41. Legge federale del 14 dicembre 2001<sup>101</sup> sul cinema**

*Art. 14 cpv. 3*

*Abrogato*

Art. 32 Procedura e protezione giuridica

<sup>1</sup> Le procedure e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> Contro le decisioni dell'Ufficio in materia di aiuti finanziari (art. 14) può essere interposto ricorso al Dipartimento.

<sup>3</sup> Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di aiuti finanziari non può essere invocata l'inadeguatezza.

**42. Legge federale del 17 dicembre 1965<sup>102</sup> concernente la Fondazione «Pro Helvetia»**

*Art. 11a cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Le decisioni del consiglio di fondazione sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

<sup>3</sup> *Abrogato*

<sup>100</sup> RS 425.1

<sup>101</sup> RS 443.1

<sup>102</sup> RS 447.1

### **43. Legge federale del 1° luglio 1966<sup>103</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio**

*Art. 12 cpv. 1*

<sup>1</sup> In quanto le decisioni dei Cantoni e le decisioni delle autorità federali siano impugnabili in ultima istanza mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale, il diritto di ricorrere spetta ai Comuni e alle associazioni aventi un'importanza nazionale che esistano da più di dieci anni e si occupino per statuto della protezione della natura o del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.

*Art. 25c*

*Abrogato*

### **44. Legge federale del 19 dicembre 1980<sup>104</sup> sul parco nazionale**

*Art. 9 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le decisioni della Commissione del Parco nazionale sono impugnabili con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

### **45. Legge federale del 9 marzo 1978<sup>105</sup> sulla protezione degli animali**

*Art. 26*

*Abrogato*

### **46. Legge militare del 3 febbraio 1995<sup>106</sup>**

*Art. 40 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le decisioni delle istanze d'autorizzazione per il servizio militare non armato (art. 16 cpv. 2) possono essere impugate con ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, e la decisione di quest'ultimo con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

<sup>103</sup> RS 451

<sup>104</sup> RS 454

<sup>105</sup> RS 455

<sup>106</sup> RS 510.10

*Art. 130, rubrica e cpv. 1*

*Rubrica: Abrogata*

<sup>1</sup> La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

## **47. Legge federale del 4 ottobre 2002<sup>107</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile**

**Art. 66**            Pretese non pecuniarie

In caso di controversie di natura non pecuniaria, contro le decisioni dell'autorità cantonale di ultima istanza non considerate definitive ai sensi della presente legge è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

*Art. 67 cpv. 4*

*Abrogato*

## **48. Legge federale dell'8 ottobre 1982<sup>108</sup> sull'approvvigionamento del Paese**

*Art. 34 cpv. 2, secondo per.*

<sup>2</sup> ... Se il principio stesso della pena convenzionale o l'importo richiesto è contestato, gli organi competenti della Confederazione sottopongono la contestazione al Tribunale amministrativo federale.

**Art. 37a**            Opposizione

Il Consiglio federale può prevedere una procedura di opposizione per le decisioni prese dall'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (Ufficio federale) in caso di aggravamento della minaccia o di grave penuria (art. 23–28).

**Art. 38**            Ricorso

<sup>1</sup> Le decisioni prese dai settori (art. 53 cpv. 2) e dalle organizzazioni economiche chiamate a cooperare possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi all'Ufficio federale.

<sup>2</sup> Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

<sup>3</sup> Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>107</sup> RS 520.1

<sup>108</sup> RS 531

*Art. 39, frase introduttiva*

Il Tribunale amministrativo federale decide su azione in merito alle controversie oppponenti:

*Art. 40*

*Abrogato*

**49. Legge del 5 ottobre 1990<sup>109</sup> sui sussidi***Art. 34*

*Abrogato*

*Art. 35* Protezione giuridica

<sup>1</sup> La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> Se l'autorità competente deve decidere su un numero elevato di domande analoghe, il Consiglio federale può prevedere che le relative decisioni possono essere impugnate mediante opposizione.

**50. Legge federale del 1° ottobre 1925<sup>110</sup> sulle dogane***Art. 22 cpv. 1, terzo per.*

<sup>1</sup> ... Le sue decisioni in proposito vincolano il Tribunale amministrativo federale.

*Art. 109 cpv. 1, lett. b–e, cpv. 2 e 3*

<sup>1</sup> Istanze di ricorso sono:

- b. la Direzione generale delle dogane per le decisioni prese in prima istanza dalle Direzioni di circondario;
- c. il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale, secondo la legge del 17 giugno 2005<sup>111</sup> sul Tribunale amministrativo federale e la legge del 17 giugno 2005<sup>112</sup> sul Tribunale federale;
- d. ed e. *abrogate*

<sup>2</sup> *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

<sup>109</sup> RS 616.1

<sup>110</sup> RS 631.0; cfr anche art. 50 LTAF (Coordinamento con la L del 18 mar. 2005 sulle dogane).

<sup>111</sup> RS 173.32; RU 2006 2197

<sup>112</sup> RS 173.110; RU 2006 1205



<sup>3</sup> L'Amministrazione delle dogane è rappresentata dalla Direzione generale delle dogane nei procedimenti davanti al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale.

*Tit. precedente l'art. 141 ed art. 141*

*Abrogati*

## **51. Legge federale del 27 giugno 1973<sup>113</sup> sulle tasse di bollo**

*Art. 32 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul medesimo obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale federale, se il Governo cantonale ha respinto la domanda d'informazioni (art. 120 della L del 17 giu. 2005<sup>114</sup> sul Tribunale federale).

*Tit. precedente l'art. 39*

### **III. Reclamo**

*Art. 39, rubrica, 39a e 40*

*Abrogati*

*Art. 43 cpv. 3–5*

<sup>3</sup> Le richieste di garanzia dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

<sup>4</sup> Il ricorso contro la richiesta di garanzia non ha effetto sospensivo.

<sup>5</sup> *Abrogato*

*Art. 44 cpv. 2*

*Abrogato*

<sup>113</sup> RS 641.10

<sup>114</sup> RS 173.110; RU 2006 1205

**52. Legge del 2 settembre 1999<sup>115</sup> sull'IVA***Art. 54 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul medesimo obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale federale, se il Governo cantonale ha respinto la domanda d'informazioni (art. 120 della L del 17 giu. 2005<sup>116</sup> sul Tribunale federale).

*Art. 57 cpv. 2, terzo per.*

<sup>2</sup> ... Nei casi dubbi, il presidente del Tribunale amministrativo federale può, su richiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o del contribuente, designare esperti neutri come organi di controllo.

*Art. 64 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se il reclamo è presentato contro una decisione già motivata dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, questa, su richiesta o con l'accordo del contribuente, può trasmetterlo come ricorso al Tribunale amministrativo federale.

*Art. 65 e 66**Abrogati**Art. 67, rubrica, nonché cpv. 2 e 3*

## Revisione

<sup>2</sup> e <sup>3</sup> *Abrogati**Art. 70 cpv. 3–5*

<sup>3</sup> Le richieste di garanzie dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

<sup>4</sup> Il ricorso contro la richiesta di garanzia non ha effetto sospensivo.

<sup>5</sup> *Abrogato*

<sup>115</sup> RS 641.20

<sup>116</sup> RS 173.110; RU 2006 1205

**53. Legge federale del 21 marzo 1969<sup>117</sup> sull'imposizione del tabacco**

*Art. 33*

*Abrogato*

**54. Legge federale del 21 giugno 1996<sup>118</sup> sull'imposizione degli autoveicoli**

*Art. 33 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.

*Art. 34 e 35 cpv. 1*

*Abrogati*

**55. Legge federale del 21 giugno 1996<sup>119</sup> sull'imposizione degli oli minerali**

*Art. 35 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.

*Art. 36 e 37 cpv. 1*

*Abrogati*

**56. Legge del 19 dicembre 1997<sup>120</sup> sul traffico pesante**

*Art. 23 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Le decisioni di prima istanza della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione; sono escluse le decisioni di richiesta di garanzie.

<sup>4</sup> Per il rimanente, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>117</sup> RS **641.31**

<sup>118</sup> RS **641.51**

<sup>119</sup> RS **641.61**

<sup>120</sup> RS **641.81**

**57. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>121</sup> sull'imposta federale diretta**

*Art. 108 cpv. 1, secondo per.*

<sup>1</sup> ... La decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

*Art. 112a cpv. 7, secondo per.*

<sup>7</sup> ... In tutti gli altri casi, decide il Tribunale federale conformemente alla procedura prevista dall'articolo 120 della legge del 17 giugno 2005<sup>122</sup> sul Tribunale federale.

*Art. 146*

La decisione della commissione cantonale di ricorso in materia di imposte oppure, nel caso dell'articolo 145, la decisione di un'altra autorità cantonale di ricorso può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta è legittimata a ricorrere.

*Art. 147 cpv. 3*

<sup>3</sup> La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge del 17 giugno 2005<sup>123</sup> sul Tribunale federale.

*Art. 167 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 169 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Il contribuente può impugnare la decisione di richiesta di garanzie con ricorso alla commissione cantonale di ricorso in materia di imposte, entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile l'articolo 146.

<sup>4</sup> Il ricorso contro la decisione di richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo.

*Art. 182 cpv. 2<sup>124</sup>*

<sup>2</sup> Contro le decisioni penali della commissione cantonale di ricorso in materia di imposte è ammissibile il ricorso al Tribunale federale.

*Art. 197 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se i Cantoni non possono accordarsi, decide il Tribunale federale come istanza unica.

<sup>121</sup> **RS 642.11**

<sup>122</sup> **RS 173.110**; **RU 2006 1205**

<sup>123</sup> **RS 173.110**; **RU 2006 1205**

<sup>124</sup> Cfr. anche art. 51 LTAF (Coordinamento con il DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, art. 3 n. 7, art. 182 cpv. 2 LIFD).

## **58. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>125</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**

*Art. 57<sup>bis</sup> cpv. 2<sup>126</sup>*

<sup>2</sup> Le decisioni delle autorità fiscali concernenti casi di sottrazione d'imposta sono impugnabili davanti ad autorità amministrative e autorità giudiziarie amministrative. Contro le decisioni cantonali in ultima istanza è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005<sup>127</sup> sul Tribunale federale. La giurisdizione penale è esclusa.

*Art. 73 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le decisioni cantonali d'ultima istanza su cause di diritto pubblico concernenti una materia disciplinata nei titoli da secondo a quinto e sesto, capitolo 1, possono essere impugunate con ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005<sup>128</sup> sul Tribunale federale.

## **59. Legge federale dell'8 ottobre 1999<sup>129</sup> sulle società d'investimento in capitale di rischio**

*Art. 6 cpv. 5*

*Abrogato*

<sup>125</sup> RS **642.14**

<sup>126</sup> Modifica dell'art. 57<sup>bis</sup> LAID nel tenore del 17 dic. 2004 (art. 3 n. 8 del DF che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino; FF **2004** 6343).

<sup>127</sup> RS **173.110**; RU **2006** 1205

<sup>128</sup> RS **173.110**; RU **2006** 1205

<sup>129</sup> RS **642.15**

**60. Legge federale del 13 ottobre 1965<sup>130</sup> sull'imposta preventiva***Art. 3 cpv. 1*

<sup>1</sup> Ciò che la presente legge assoggetta all'imposta preventiva, o che dichiara esente, non può essere gravato di imposte cantonali o comunali dello stesso genere; il Tribunale federale giudica come istanza unica le contestazioni relative a questa disposizione (art. 120 della L del 17 giu. 2005<sup>131</sup> sul Tribunale federale).

*Art. 39 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se l'obbligo di fornire informazioni è contestato, l'Amministrazione federale delle contribuzioni emana una decisione formale.

*Art. 42, tit. marginale*

5. Reclamo

*Art. 42a e 43**Abrogati**Art. 47 cpv. 3-5*

<sup>3</sup> Le richieste di garanzie dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

<sup>4</sup> Il ricorso contro richieste di garanzie non ha effetto sospensivo.

<sup>5</sup> *Abrogato*

*Art. 56*

La decisione della commissione cantonale di ricorso può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale federale.

e. Ricorso  
al Tribunale  
federale

<sup>130</sup> RS 642.21

<sup>131</sup> RS 173.110; RU 2006 1205

*Art. 58 cpv. 4*

<sup>4</sup> Allorché, senza il consenso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva non provvede a chiedere la restituzione o se, nella sua decisione passata in giudicato, non ha provveduto a chiederla per tutto l'ammontare, la riduzione provvisoria diviene definitiva, a meno che il Cantone, nei nove mesi dalla notificazione, non la impugni dinanzi al Tribunale federale (art. 120 della L del 17 giu. 2005<sup>132</sup> sul Tribunale federale).

*Art. 59 cpv. 3*

*Abrogato*

**61. Legge del 17 dicembre 2004<sup>133</sup> sulla fiscalità del risparmio***Art. 9 cpv. 5–7*

<sup>5</sup> Le decisioni su opposizione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con ricorso secondo le disposizioni generali della procedura federale.

<sup>6</sup> e <sup>7</sup> *Abrogati*

*Art. 15 cpv. 3*

<sup>3</sup> La decisione di condanna o di archiviazione può essere impugnata con ricorso secondo le disposizioni generali della procedura federale.

*Art. 24 cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> La decisione finale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata con ricorso secondo le disposizioni della procedura federale.

<sup>3</sup> Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a provvedimenti coattivi, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata soltanto congiuntamente alla decisione finale

<sup>4</sup> *Abrogato*

<sup>132</sup> RS 173.110; RU 2006 1205

<sup>133</sup> RS 641.91

**62. Legge federale del 12 giugno 1959<sup>134</sup> sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare**

*Art. 31 cpv. 3*

<sup>3</sup> Contro le decisioni della commissione cantonale di ricorso è ammissibile il ricorso al Tribunale federale.

*Art. 36 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Contro la richiesta di garanzie è ammissibile, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, il ricorso alla commissione cantonale di ricorso. È applicabile l'articolo 31 capoverso 3.

<sup>4</sup> Il ricorso contro la richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo.

**63. Legge del 21 giugno 1932<sup>135</sup> sull'alcool**

*Art. 47*

*Abrogato*

*Art. 49*

II. Ricorso  
amministrativo

Contro le decisioni prese dagli organi doganali in applicazione della presente legge è ammissibile il ricorso alla Regia federale degli alcool.

**64. Legge federale del 22 giugno 1979<sup>136</sup> sulla pianificazione del territorio**

*Art. 33 cpv. 3 lett. a*

<sup>3</sup> Il diritto cantonale garantisce:

- a. la legittimazione a ricorrere, per lo meno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico;

*Art. 34*           Diritto federale

<sup>1</sup> I rimedi giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>134</sup> RS 661

<sup>135</sup> RS 680

<sup>136</sup> RS 700



<sup>2</sup> I Cantoni e i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti indennità per restrizioni della proprietà (art. 5), la conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della zona edificabile nonché autorizzazioni ai sensi degli articoli 24–24d.

## 65. Legge federale del 20 giugno 1930<sup>137</sup> sull'espropriazione

*Art. 13 cpv. 2*

<sup>2</sup> La richiesta d'ampliamento dev'essere presentata al momento della discussione sulla stima, esigendo una duplice stima (art. 71); in caso di ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la decisione della commissione di stima relativa all'espropriazione parziale, la richiesta d'ampliamento può essere presentata insieme con detto ricorso. L'espropriante deve dichiarare entro il termine di 20 giorni dalla fissazione definitiva dell'indennità se egli opta per l'espropriazione parziale o per l'espropriazione totale.

*Art. 15 cpv. 2, secondo per.*

<sup>2</sup> ... Il Consiglio federale regola la procedura.

*Art. 19<sup>bis</sup> cpv. 2, secondo per.*

<sup>2</sup> ... Contro questa decisione non è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

*Art. 59 cpv. 1 lett. a e c*

<sup>1</sup> Per ciascun circondario è nominata una commissione di stima. Essa si compone:

- a. del presidente e di due supplenti, nominati dal Tribunale amministrativo federale;
- c. di tre a cinque membri nominati da ciascun Governo di quei Cantoni il cui territorio è compreso nel circondario di stima; su proposta del Tribunale amministrativo federale il Consiglio federale stabilisce il numero dei membri cantonali per i singoli circondari di stima.

*Art. 60 cpv. 4, secondo per.*

<sup>4</sup> ... Rimane salvo il ricorso (art. 77 segg.).

*Art. 61, primo per.*

I presidenti, i loro supplenti e i membri delle commissioni di stima sono nominati per un periodo di sei anni, che coincide con quello dei membri del Tribunale amministrativo federale. ...

*Art. 62, primo per.*

*Concerne solo il testo tedesco.*

*Art. 63*

5. Sorveglianza

<sup>1</sup> La gestione della commissione di stima e del suo presidente è sottoposta alla sorveglianza del Tribunale amministrativo federale. Questo può impartire istruzioni generali alla commissione e al suo presidente e chiedere loro rapporti occasionali o periodici.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive occorrenti in merito alla procedura da seguire.

*Art. 64 cpv. 2*

<sup>2</sup> La commissione di stima decide sulla propria competenza.

*Art. 65 cpv. 2*

<sup>2</sup> A richiesta d'una delle parti o del presidente d'una commissione di stima, il Tribunale amministrativo federale può eccezionalmente dichiarare competente una commissione di stima anche per decidere su casi d'espropriazione fuori del proprio circondario, quando ciò consenta di conseguire una stima uniforme o di risparmiare spese.

*Art. 69 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le parti possono però, con esplicita dichiarazione, deferire alla commissione di stima la decisione sull'esistenza del diritto; rimane salvo, anche su questo punto, il ricorso (art. 77 segg.).

*Art. 75*9. Forza  
esecutiva

In quanto non venga impugnata mediante ricorso, la decisione della commissione di stima ha l'efficacia di una sentenza passata in giudicato del Tribunale amministrativo federale; essa può essere impugnata con gli stessi rimedi giuridici.

*Art. 76 cpv. 3 e 6*

<sup>3</sup> Nella procedura davanti al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale, spetta al giudice dell'istruzione decidere su tali domande.

<sup>6</sup> *Abrogato*

*Tit. precedente l'art. 77*

## **Capo VII: Ricorso**

*Art. 77*

I. Principio

<sup>1</sup> Contro la decisione della commissione di stima è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

<sup>2</sup> In quanto la presente legge non stabilisca altrimenti, la procedura di ricorso è retta dalle legge del 17 giugno 2005<sup>138</sup> sul Tribunale amministrativo federale.

<sup>3</sup> Nella procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale contro decisioni sulla determinazione dell'indennità sono ammesse nuove conclusioni, se è provato che esse non potevano essere presentate già davanti alla commissione di stima.

*Art. 78 cpv. 2, primo per.*

<sup>2</sup> La controparte può, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione di ricorso, dichiarare al Tribunale amministrativo federale di aderire a quest'ultimo e presentare conclusioni indipendenti. ...

*Art. 79*

*Abrogato*

*Art. 80 cpv. 1 e 2, secondo per.*

<sup>1</sup> Per pronunciare su questioni che richiedono cognizioni speciali, è istituita una commissione superiore di stima composta di 30 membri, 15 dei quali nominati dal Consiglio federale e 15 dal Tribunale amministrativo federale.

<sup>2</sup> ... In caso di contestazione, spetta al Tribunale amministrativo federale di decidere sulla ricusa o, in caso di ricorso al Tribunale federale, a quest'ultimo.

*Art. 81*

2. Sedute  
plenarie

Il Tribunale amministrativo federale può convocare la commissione superiore di stima in seduta plenaria, sotto la presidenza di uno dei suoi giudici, per discutere sui criteri generali applicabili alle stime.

*Art. 87*

IX. Ricorso  
al Tribunale  
federale

<sup>1</sup> Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale è ammissibile il ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005<sup>139</sup> sul Tribunale federale.

<sup>2</sup> Il diritto di ricorrere è retto dall'articolo 78 capoverso 1. Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.

*Art. 108, secondo per.*

*Abrogato*

*Art. 113, tit. marginale e cpv. 2*

V. Spese  
1. Ordinanza  
del Consiglio  
federale

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 116, tit. marginale, cpv. 1, primo per., 3*

4. Nella procedura davanti al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale

<sup>1</sup> Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante. ...

<sup>3</sup> Nella procedura davanti al Tribunale federale, la ripartizione delle spese è retta dalla legge del 17 giugno 2005<sup>140</sup> sul Tribunale federale.

## Disposizioni finali della modifica del 17 giugno 2005

<sup>1</sup> Le ordinanze d'esecuzione del Tribunale federale che non derogano materialmente al nuovo diritto rimangono in vigore sino a quando il Consiglio federale non disponga altrimenti.

<sup>2</sup> Dopo l'entrata in vigore della presente modifica, i membri delle commissioni di stima portano a termine il loro mandato di sei anni. La durata del mandato dei membri nominati in seguito dal Tribunale amministrativo federale coincide con quella dei membri del Tribunale medesimo.

<sup>139</sup> RS 173.110; RU 2006 1205

<sup>140</sup> RS 173.110; RU 2006 1205

**66. Legge federale del 21 giugno 1991<sup>141</sup> sulla sistemazione dei corsi d'acqua**

*Art. 16* Protezione giuridica

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

**67. Legge federale del 22 dicembre 1916<sup>142</sup> sull'utilizzazione delle forze idriche**

*Art. 71 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se la concessione è stata accordata da più Cantoni, dal Consiglio federale o dal Dipartimento, quest'ultimo emana, in caso di controversia, una decisione formale. La decisione del Dipartimento è impugnabile mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

*Art. 72 cpv. 3*

*Abrogato*

**68. Legge federale dell'8 marzo 1960<sup>143</sup> sulle strade nazionali**

*Art. 14 cpv. 3, secondo per.*

<sup>3</sup> ... La decisione che la concerne può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

*Art. 28 cpv. 5*

*Abrogato*

**69. Legge federale del 26 giugno 1998<sup>144</sup> sull'energia**

*Art. 25 cpv. 1*

<sup>1</sup> La procedura di ricorso e la protezione giuridica sono rette dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>141</sup> RS 721.100

<sup>142</sup> RS 721.80

<sup>143</sup> RS 725.11

<sup>144</sup> RS 730.0

**70. Legge federale del 21 marzo 2003<sup>145</sup> sull'energia nucleare**

*Tit. precedente l'art. 76 e art. 76*

*Abrogati*

**71. Legge federale del 18 marzo 1983<sup>146</sup> sulla responsabilità civile in materia nucleare**

*Art. 14 cpv. 3, secondo per.*

*Abrogato*

**72. Legge del 24 giugno 1902<sup>147</sup> sugli impianti elettrici**

*Art. 23*

Le decisioni delle autorità competenti per l'approvazione dei piani secondo l'articolo 16 e delle istanze di controllo secondo l'articolo 21 possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

**73. Legge federale del 19 dicembre 1958<sup>148</sup> sulla circolazione stradale**

*Art. 2 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> L'Ufficio federale delle strade decide le misure concernenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali di prima e seconda classe. Anche i Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.

*Art. 3 cpv. 3, secondo per., e cpv. 4, terzo e quarto per.*

<sup>3</sup> ... *Abrogato*

<sup>4</sup> ... I Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale. (*quarto per.: abrogato*)

<sup>145</sup> RS 732.1

<sup>146</sup> RS 732.44

<sup>147</sup> RS 734.0

<sup>148</sup> RS 741.01

*Art. 24*

Ricorsi

<sup>1</sup> La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> Sono inoltre legittimate a ricorrere:

- a. l'autorità di prima istanza, contro la decisione di un'autorità cantonale di ricorso indipendente dall'amministrazione;
- b. l'autorità competente del Cantone che ha proposto a un altro Cantone di prendere una decisione.

*Art. 89 cpv. 3*

<sup>3</sup> Contro le decisioni delle autorità cantonali sull'assoggettamento di un veicolo, di un'impresa o di una manifestazione sportiva alle disposizioni della presente legge concernenti la responsabilità civile e l'obbligo d'assicurazione è ammissibile il ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

**74. Legge del 25 giugno 1976<sup>149</sup> sul contributo alla prevenzione degli infortuni***Art. 9 cpv. 1*

<sup>1</sup> Contro le decisioni del Fondo è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

**75. Legge federale del 20 dicembre 1957<sup>150</sup> sulle ferrovie**

*Art. 11, 18h cpv. 5, 18s cpv. 3 quarto per., 40 cpv. 2 secondo per.*

*Abrogati*

*Art. 40a*

2. Commissione di arbitro

Il Consiglio federale istituisce una commissione di arbitro che giudica le controversie relative alla garanzia di accesso alla rete e al calcolo della remunerazione per l'utilizzazione dell'infrastruttura.

<sup>149</sup> RS 741.81

<sup>150</sup> RS 742.101

*Art. 48*

VI. Controversie <sup>1</sup> L'Ufficio federale decide sulle controversie relative alla presente sezione.

<sup>2</sup> Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

*Art. 51 cpv. 4, secondo per.*

*Abrogato*

**76. Legge federale del 5 ottobre 1990<sup>151</sup> sui binari di raccordo ferroviario**

*Art. 21 cpv. 2 e 3, secondo per.*

<sup>2</sup> La procedura è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>3</sup> ... *Abrogato*

**77. Legge federale del 29 marzo 1950<sup>152</sup> sulle imprese filoviarie***Art. 8*

2. Ricorso <sup>1</sup> La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> Contro le decisioni del Dipartimento relative al rilascio, al rifiuto, al trasferimento od al ritiro della concessione ha diritto di ricorrere anche il Governo del Cantone interessato.

**78. Legge del 4 ottobre 1963<sup>153</sup> sugli impianti di trasporto in condotta**

*Art. 1 cpv. 5 e 23 cpv. 3*

*Abrogati*

<sup>151</sup> RS 742.141.5

<sup>152</sup> RS 744.21

<sup>153</sup> RS 746.1



**79. Legge federale del 28 settembre 1923<sup>154</sup> sul registro del naviglio**

*Art. 3 cpv. 3*

*Abrogato*

**80. Legge federale del 3 ottobre 1975<sup>155</sup> sulla navigazione interna**

*Art. 8 cpv. 3*

*Abrogato*

*Tit. precedente l'art. 38*

**Capo settimo: Foro**

*Art. 38 e 39 rubrica*

*Abrogati*

**81. Legge federale del 23 settembre 1953<sup>156</sup> sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera**

*Art. 13 cpv. 2 e 161 cpv. 4*

*Abrogati*

**82. Legge federale del 21 dicembre 1948<sup>157</sup> sulla navigazione aerea**

*Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d'esecuzione possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

*Art. 37s cpv. 3, quarto per.*

*Abrogato*

<sup>154</sup> RS 747.11

<sup>155</sup> RS 747.201

<sup>156</sup> RS 747.30

<sup>157</sup> RS 748.0

**83. Legge federale del 7 ottobre 1959<sup>158</sup> sul registro aeronautico**

*Art. 17*

*Abrogato*

**84. Legge federale del 6 ottobre 2000<sup>159</sup> sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni**

*Art. 10 cpv. 5 lett. a*

<sup>5</sup> La persona contro la quale è stata rivolta la sorveglianza può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione per carenti legalità e proporzionalità della sorveglianza:

- a. contro ordini di sorveglianza delle autorità civili della Confederazione; alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale;

**85. Legge federale del 30 aprile 1997<sup>160</sup> sulle poste**

*Art. 8 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 18*            Eccezioni

Le decisioni della Posta concernenti l'ubicazione di buche delle lettere di clienti o l'applicazione di prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e periodici possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

**86. Legge federale del 30 aprile 1997<sup>161</sup> sulle telecomunicazioni**

*Art. 11 cpv. 4, primo per.*

<sup>4</sup> Le decisioni della Commissione di cui al capoverso 3 possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. ...

*Art. 61 e 63*

*Abrogati*

<sup>158</sup> RS 748.217.1

<sup>159</sup> RS 780.1

<sup>160</sup> RS 783.0

<sup>161</sup> RS 784.10

**87. Legge del 18 dicembre 1998<sup>162</sup> sulla medicina della procreazione**

*Art. 13 e 27 cpv. 5*

*Abrogati*

**88. Legge federale del 19 dicembre 1877<sup>163</sup> sulla libera circolazione del personale medico**

*Art. 20*

*Abrogato*

**89. Legge del 15 dicembre 2000<sup>164</sup> sugli agenti terapeutici**

*Art. 84, rubrica, e cpv. 1*

*Rubrica: Abrogata*

<sup>1</sup> Per quanto la presente legge non preveda disposizioni derogatorie, la procedura amministrativa e la protezione giuridica sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>165</sup> sulla procedura amministrativa, dalla legge del 17 giugno 2005<sup>166</sup> sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 2005<sup>167</sup> sul Tribunale federale.

*Art. 85*

*Abrogato*

**90. Legge del 15 dicembre 2000<sup>168</sup> sui prodotti chimici**

*Tit. precedente l'art. 48 e art. 48*

*Abrogati*

<sup>162</sup> RS **810.11**

<sup>163</sup> RS **811.11**

<sup>164</sup> RS **812.21**

<sup>165</sup> RS **172.021**

<sup>166</sup> RS **173.32**; RU **2006** 2197

<sup>167</sup> RS **173.110**; RU **2006** 1205

<sup>168</sup> RS **813.1**

**91. Legge federale del 7 ottobre 1983<sup>169</sup> sulla protezione dell'ambiente**

*Art. 54* Rimedi giuridici

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

*Art. 55 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Le organizzazioni nazionali di protezione dell'ambiente fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso sono legittimate a ricorrere contro le seguenti decisioni:

*Art. 56 cpv. 3*

*Abrogato*

**92. Legge del 24 gennaio 1991<sup>170</sup> sulla protezione delle acque**

*Art. 67* Rimedi giuridici

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

*Art. 67a cpv. 2*

*Abrogato*

**93. Legge del 21 marzo 2003<sup>171</sup> sull'ingegneria genetica**

*Art. 27* Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>169</sup> RS 814.01

<sup>170</sup> RS 814.20

<sup>171</sup> RS 814.91

**94. Legge del 9 ottobre 1992<sup>172</sup> sulle derrate alimentari**

*Art. 54* Procedura federale

In quanto la presente legge non disponga altrimenti, la procedura di opposizione e di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

**95. Legge del 18 dicembre 1970<sup>173</sup> sulle epidemie**

*Art. 34*

*Abrogato*

**96. Legge federale del 13 giugno 1928<sup>174</sup> per la lotta contro la tubercolosi**

*Art. 16*

*Abrogato*

**97. Legge federale del 19 marzo 1976<sup>175</sup> sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici**

*Art. 12* Rimedi giuridici

<sup>1</sup> La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> Contro le decisioni delle organizzazioni specializzate e delle istituzioni può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

**98. Legge del 13 marzo 1964<sup>176</sup> sul lavoro**

*Art. 55 e 57*

*Abrogati*

<sup>172</sup> RS 817.0

<sup>173</sup> RS 818.101

<sup>174</sup> RS 818.102

<sup>175</sup> RS 819.1

<sup>176</sup> RS 822.11

*Art. 58*

Diritto di ricorso Contro le decisioni delle autorità cantonali e federali hanno inoltre diritto di ricorso le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

**99. Legge dell'8 ottobre 1971<sup>177</sup> sulla durata del lavoro**

*Art. 18, rubrica e cpv. 3*

Vigilanza

<sup>3</sup> *Abrogato*

**100. Legge federale del 20 marzo 1981<sup>178</sup> sul lavoro a domicilio**

*Art. 16*

*Abrogato*

**101. Legge del 6 ottobre 1989<sup>179</sup> sul collocamento**

*Art. 38 cpv. 2 lett. b–d e 3, secondo per.*

<sup>2</sup> Sono autorità di ricorso:

- b. il Tribunale amministrativo federale per le decisioni di prima istanza delle autorità federali;
- c. il Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005<sup>180</sup> sul Tribunale federale.
- d. *abrogata*

<sup>3</sup> ... La procedura davanti alle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>177</sup> RS **822.21**

<sup>178</sup> RS **822.31**

<sup>179</sup> RS **823.11**

<sup>180</sup> RS **173.110**; RU **2006** 1205

**102. Legge federale dell'8 ottobre 1999<sup>181</sup> sui lavoratori distaccati in Svizzera**

*Art. 10*

*Abrogato*

**103. Legge federale del 3 ottobre 1951<sup>182</sup> sulla costituzione di riserve di crisi da parte dell'economia privata**

*Art. 12*

*Abrogato*

**104. Legge federale del 20 dicembre 1985<sup>183</sup> sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali**

*Art. 20 cpv. 1*

<sup>1</sup> La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

**105. Legge del 6 ottobre 1995<sup>184</sup> sul servizio civile**

*Art. 58 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 63* Ricorso al Tribunale amministrativo federale

Contro le decisioni di prima istanza può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

*Art. 65* Procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale

La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è gratuita a meno che non si tratti di un ricorso temerario. Non vengono versate ripetibili. Per il rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge del 17 giugno 2005<sup>185</sup> sul Tribunale amministrativo federale.

<sup>181</sup> RS **823.20**

<sup>182</sup> RS **823.32**

<sup>183</sup> RS **823.33**

<sup>184</sup> RS **824.0**

<sup>185</sup> RS **173.32**; RU **2006** 2197

*Art. 66, frase introduttiva*

Il termine per interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale è di:

**106. Legge federale del 6 ottobre 2000<sup>186</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali***Art. 38 cpv. 2<sup>bis</sup>, 3 e 4 lett. c*

<sup>2bis</sup> Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

<sup>3</sup> Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

<sup>4</sup> I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono:

- c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

*Art. 41* Restituzione in termini

Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

*Art. 55 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale può prevedere che le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>187</sup> sulla procedura amministrativa concernenti le relazioni elettroniche con le autorità si applichino anche per le procedure secondo la presente legge.

*Art. 62* Tribunale federale

<sup>1</sup> Contro le decisioni emanate dai tribunali cantonali delle assicurazioni è ammissibile il ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005<sup>188</sup> sul Tribunale federale.

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale disciplina il diritto degli organi d'esecuzione delle singole assicurazioni sociali di ricorrere al Tribunale federale.

<sup>2</sup> Per l'esecuzione delle decisioni su ricorso di prima istanza è applicabile per analogia l'articolo 54.

<sup>186</sup> RS 830.1

<sup>187</sup> RS 172.021

<sup>188</sup> RS 173.110; RU 2006 1205



## **107. Legge federale del 20 dicembre 1946<sup>189</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti**

*Art. 54 cpv. 3, terzo per.*

<sup>3</sup> ... Le decisioni del tribunale arbitrale possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. ...

*Art. 85<sup>bis</sup> cpv. 1–3*

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPG<sup>190</sup>, i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato.

<sup>2</sup> La procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato.

<sup>3</sup> Se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto.

*Art. 86 e 101<sup>ter</sup>*

*Abrogati*

## **108. Legge federale del 19 giugno 1959<sup>191</sup> sull'assicurazione per l'invalidità**

*Art. 69 cpv. 2*

<sup>2</sup> In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPG<sup>192</sup>, i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato. L'articolo 85<sup>bis</sup> capoversi 2 e 3 LAVS<sup>193</sup> è applicabile per analogia.

*Art. 75<sup>bis</sup>*

*Abrogato*

<sup>189</sup> RS **831.10**

<sup>190</sup> RS **830.1**

<sup>191</sup> RS **831.20**

<sup>192</sup> RS **830.1**

<sup>193</sup> RS **831.10**

## **109. Legge federale del 25 giugno 1982<sup>194</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

*Art. 73 cpv. 4 e 74*

*Abrogati*

*Art. 79 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le decisioni in materia di multe possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

## **110. Legge federale del 18 marzo 1994<sup>195</sup> sull'assicurazione malattie**

*Art. 18 cpv. 8*

<sup>8</sup> Ai ricorsi al Tribunale amministrativo federale contro decisioni dell'istituzione comune secondo i capoversi 2<sup>bis</sup>, 2<sup>ter</sup> e 2<sup>quinq</sup> è applicabile per analogia l'articolo 85<sup>bis</sup> capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>196</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

*Art. 53 e 90*

*Abrogati*

*Art. 90a* Tribunale amministrativo federale

In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA<sup>197</sup>, i ricorsi contro decisioni, comprese quelle su opposizione, emanate dall'Istituzione comune conformemente all'articolo 18 capoversi 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup> sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Questo giudica anche i ricorsi contro le decisioni emanate dall'Istituzione comune conformemente all'articolo 18 capoverso 2<sup>quinq</sup>.

*Art. 91* Tribunale federale

Contro le sentenze del tribunale arbitrale cantonale può essere interposto ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005<sup>198</sup> sul Tribunale federale.

<sup>194</sup> RS **831.40**

<sup>195</sup> RS **832.10**

<sup>196</sup> RS **831.10**

<sup>197</sup> RS **830.1**

<sup>198</sup> RS **173.110**; RU **2006** 1205

## **111. Legge federale del 20 marzo 1981<sup>199</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni**

*Art. 57 cpv. 5*

<sup>5</sup> Contro le sentenze del tribunale arbitrale può essere interposto ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005<sup>200</sup> sul Tribunale federale.

*Art. 106*

*Abrogato*

*Art. 109* Ricorsi al Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica in deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPG<sup>201</sup> i ricorsi contro le decisioni su opposizione concernenti:

- a. la competenza dell'INSAI di assicurare i lavoratori di un'azienda;
- b. l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi;
- c. le disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

*Art. 110*

*Abrogato*

*Art. 111* Effetto sospensivo

L'opposizione o il ricorso contro una decisione in materia di classificazione delle aziende e degli assicurati nei tariffari dei premi, di credito su premi o di competenza di un assicuratore ha effetto sospensivo solo se la decisione lo menziona, oppure se l'autorità che pronuncia sull'opposizione o sul ricorso l'accorda.

## **112. Legge federale del 19 giugno 1992<sup>202</sup> sull'assicurazione militare**

*Art. 27 cpv. 5*

<sup>5</sup> Le sentenze del tribunale arbitrale sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005<sup>203</sup> sul Tribunale federale.

<sup>199</sup> RS **832.20**

<sup>200</sup> RS **173.110**; RU **2006** 1205

<sup>201</sup> RS **830.1**

<sup>202</sup> RS **833.1**

<sup>203</sup> RS **173.110**; RU **2006** 1205

*Art. 104 e 107*

*Abrogati*

### **113. Legge del 25 settembre 1952<sup>204</sup> sulle indennità di perdita di guadagno**

*Art. 24 cpv. 2*

<sup>2</sup> In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA<sup>205</sup>, i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato. L'articolo 85<sup>bis</sup> capoversi 2 e 3 LAVS<sup>206</sup> è applicabile per analogia.

### **114. Legge federale del 20 giugno 1952<sup>207</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura**

*Art. 6* Delimitazione delle regioni di montagna

Le disposizioni concernenti il catasto della produzione agricola sono determinanti per l'assegnazione delle aziende alla regione di montagna.

*Art. 22 cpv. 2*

<sup>2</sup> In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA<sup>208</sup>, i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato. L'articolo 85<sup>bis</sup> capoversi 2 e 3 LAVS<sup>209</sup> è applicabile per analogia.

204 RS 834.1

205 RS 830.1

206 RS 831.10

207 RS 836.1

208 RS 830.1

209 RS 831.10

**115. Legge del 25 giugno 1982<sup>210</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione**

*Art. 101* Autorità speciale di ricorso

In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA<sup>211</sup>, le decisioni e le decisioni su ricorso dell'UFIAML<sup>212</sup>, nonché le decisioni dell'ufficio di compensazione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

**116. Legge del 21 marzo 2003<sup>213</sup> sulla promozione dell'alloggio**

*Art. 56 cpv. 2 e 57*

*Abrogati*

**117. Legge federale del 4 ottobre 1974<sup>214</sup> che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà**

*Art. 59*

*Abrogato*

**118. Legge federale del 20 marzo 1970<sup>215</sup> per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna**

*Art. 18a*

*Abrogato*

**119. Legge federale del 24 giugno 1977<sup>216</sup> sull'assistenza**

*Art. 34 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> La decisione di rigetto diventa definitiva se il Cantone opponente, entro 30 giorni dal ricevimento, non interpone ricorso presso l'autorità giudiziaria cantonale competente.

<sup>3</sup> *Abrogato*

<sup>210</sup> RS 837.0

<sup>211</sup> RS 830.1

<sup>212</sup> Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)».

<sup>213</sup> RS 842

<sup>214</sup> RS 843

<sup>215</sup> RS 844

<sup>216</sup> RS 851.1

**120. Legge federale del 21 marzo 1973<sup>217</sup> su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero**

*Art. 22*

Contro le decisioni delle rappresentanze svizzere è ammesso il ricorso all'Ufficio federale di giustizia.

**121. Legge federale del 4 ottobre 2002<sup>218</sup> sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia**

*Tit. precedente l'art. 6*

**Sezione 3: Procedura**

*Art. 7*

*Abrogato*

**122. Legge federale del 21 marzo 1997<sup>219</sup> sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane**

*Art. 24*

Le decisioni dell'Ufficio federale e le decisioni cantonali di ultima istanza sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

**123. Legge federale del 25 giugno 1976<sup>220</sup> sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane**

*Tit. precedente l'art. 11 e art. 11*

*Abrogati*

<sup>217</sup> RS 852.1

<sup>218</sup> RS 861

<sup>219</sup> RS 901.1

<sup>220</sup> RS 901.2

**124. Decreto federale del 21 marzo 1997<sup>221</sup> a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali**

*Art. 7*

*Abrogato*

**125. Legge del 29 aprile 1998<sup>222</sup> sull'agricoltura**

*Art. 166 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Contro le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dai Cantoni in ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali sui miglioramenti strutturali sussidiati.

<sup>2bis</sup><sup>223</sup> Prima di decidere su ricorsi concernenti l'importazione, l'esportazione o l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Tribunale amministrativo federale sente gli organi di valutazione che hanno partecipato alla procedura di precedente istanza.

*Art. 167 cpv. 1, secondo per.*

<sup>1</sup> ... Le decisioni di quest'ultima possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

**126. Legge del 1° luglio 1966<sup>224</sup> sulle epizoozie**

*Tit. precedente l'art. 46*

**VI. Disposizioni penali**

*Art. 46*

*Abrogato*

<sup>221</sup> RS **901.3**

<sup>222</sup> RS **910.1**

<sup>223</sup> Sostituisce il cpv. <sup>2bis</sup> nel tenore della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, All. cifra II n. 4 (RU **2004** 4783).

<sup>224</sup> RS **916.40**

**127. Legge forestale del 4 ottobre 1991<sup>225</sup>**

*Art. 46 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

*1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup> Abrogati*

**128. Legge del 20 giugno 1986<sup>226</sup> sulla caccia**

*Art. 25a*

*Abrogato*

**129. Legge federale del 21 giugno 1991<sup>227</sup> sulla pesca**

*Art. 26a e 26b*

*Abrogati*

**130. Legge federale del 20 giugno 2003<sup>228</sup> sulla promozione del settore alberghiero**

*Art. 13*

*Abrogato*

**131. Legge federale del 10 ottobre 1997<sup>229</sup> che promuove l'innovazione e la collaborazione nel turismo**

*Art. 7*

*Abrogato*

<sup>225</sup> RS 921.0

<sup>226</sup> RS 922.0

<sup>227</sup> RS 923.0

<sup>228</sup> RS 935.12

<sup>229</sup> RS 935.22



**132. Legge federale dell'8 giugno 1923<sup>230</sup> concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate**

*Art. 27*

*Abrogato*

**133. Legge del 18 dicembre 1998<sup>231</sup> sulle case da gioco**

*Tit. precedente l'art. 54 e art. 54*

*Abrogati*

**134. Legge federale del 9 giugno 1977<sup>232</sup> sulla metrologia**

*Art. 26*

*Abrogato*

**135. Legge del 20 giugno 1933<sup>233</sup> sul controllo dei metalli preziosi**

*Art. 12 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 18 cpv. 2, secondo per.*

<sup>2</sup> ... In caso di contestazione, questi crediti sono fissati dall'Ufficio centrale.

*Art. 26 cpv. 4, 40 cpv. 2 terzo per. e 43 cpv. 2 e 3*

*Abrogati*

<sup>230</sup> RS 935.51

<sup>231</sup> RS 935.52

<sup>232</sup> RS 941.20

<sup>233</sup> RS 941.31

**136. Legge federale del 25 marzo 1977<sup>234</sup> sugli esplosivi**

*Art. 36* Protezione giuridica

Le decisioni inerenti ai permessi d'uso possono essere impugnate mediante ricorso all'Ufficio federale competente.

**137. Legge federale del 20 dicembre 1985<sup>235</sup> sulla sorveglianza dei prezzi**

*Art. 20* Principio

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

*Art. 22*

*Abrogato*

**138. Legge federale del 6 ottobre 1995<sup>236</sup> sul mercato interno**

*Art. 9 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Il diritto cantonale prevede almeno un rimedio giuridico presso un'autorità indipendente dall'amministrazione.

<sup>3</sup> Se un rimedio giuridico nell'ambito di un appalto pubblico appare fondato ed è già stato stipulato un contratto con l'offerente, l'autorità adita si limita ad accertare in che misura la decisione impugnata violi le normative applicabili in materia.

**139. Legge federale del 26 settembre 1958<sup>237</sup> concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni**

*Art. 15a*

*Abrogato*

<sup>234</sup> RS **941.41**

<sup>235</sup> RS **942.20**

<sup>236</sup> RS **943.02**

<sup>237</sup> RS **946.11**

**140. Legge federale del 6 ottobre 2000<sup>238</sup> sulla promozione delle esportazioni**

*Art. 6 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione le controversie concernenti i mandati.

<sup>2</sup> *Abrogato*

**141. Legge federale del 25 giugno 1982<sup>239</sup> sulle misure economiche esterne**

*Art. 6 cpv. 2 e 3*

*Abrogati*

**142. Legge del 3 ottobre 2003<sup>240</sup> sulla Banca nazionale**

*Art. 53*            Giurisdizione

<sup>1</sup> Il ricorso al Tribunale amministrativo federale è ammesso:

- a. contro le decisioni della Banca nazionale ai sensi dell'articolo 52 capoverso 1;
- b. contro le decisioni del Consiglio federale concernenti la revoca di un membro del Consiglio di banca, della Direzione generale oppure di un supplente ai sensi degli articoli 41 e 45.

<sup>2</sup> Un'azione al Tribunale federale è ammessa in caso di contestazioni tra la Confederazione e i Cantoni relative alla convezione sulla distribuzione dell'utile secondo l'articolo 31.

**143. Legge federale del 18 marzo 1994<sup>241</sup> sui fondi d'investimento**

*Art. 62 cpv. 2*

*Abrogato*

<sup>238</sup> RS **946.14**

<sup>239</sup> RS **946.201**

<sup>240</sup> RS **951.11**

<sup>241</sup> RS **951.31**

**144. Decreto federale del 6 ottobre 1995<sup>242</sup> in favore delle zone di rilancio economico**

*Art. 8*

*Abrogato*

**145. Legge dell'8 novembre 1934<sup>243</sup> sulle banche**

*Art. 24 cpv. 1*

<sup>1</sup> La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale. La Commissione delle banche è legittimata a ricorrere contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

**146. Legge del 24 marzo 1995<sup>244</sup> sulle borse**

*Tit. precedente l'art. 39 e art. 39*

*Abrogati*

**147. Legge del 23 giugno 1978<sup>245</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori**

*Art. 45a*

*Abrogato*

**148. Legge federale del 20 marzo 1970<sup>246</sup> concernente la garanzia dei rischi degli investimenti**

*Art. 24*

*Abrogato*

<sup>242</sup> RS **951.93**

<sup>243</sup> RS **952.0**

<sup>244</sup> RS **954.1**

<sup>245</sup> RS **961.01**. Cfr. anche art. 52 LTAF (Coordinamento con la L del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori; FF **2004** 6453).

<sup>246</sup> RS **977.0**

**149. Legge federale del 21 marzo 1980<sup>247</sup> sulle domande d'indennità nei confronti dell'estero**

*Art. 2 cpv. 2, secondo per.*

*Abrogato*

*Art. 3* Commissione

Il Consiglio federale istituisce una «Commissione di ricorso in materia di indennità estere» (Commissione) composta di rappresentanti dell'Amministrazione federale e di altri periti.

*Art. 7*

*Abrogato*

*Art. 8 cpv. 2, 4 e 5*

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale degli affari esteri ha diritto di ricorrere.

<sup>4</sup> e <sup>5</sup> *Abrogati*

**150. Decreto federale del 20 settembre 1957<sup>248</sup> concernente l'assegnazione d'indennità anticipate in favore di Svizzeri vittime della persecuzione nazionalsocialista**

*Art. 5*

*Abrogato*

<sup>247</sup> RS 981

<sup>248</sup> RS 983.2

